

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	152
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	154
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	163
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	165

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
AVVERTENZA	6

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 13.30.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 febbraio 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e quella prodotta dall'interessato sono a disposizione dei componenti della Giunta.

Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli per le sue valutazioni in merito alla documentazione ricevuta dalla Giunta.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, osserva come la documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria possa fornire solo taluni limitati elementi che potrebbero essere utili ai fini della valutazione della Giunta, che è volta unicamente a verificare la sussistenza o l'insussistenza del nesso funzionale tra la dichiarazione (come riportata nel capo d'imputazione) e l'attività parlamentare svolta dall'interessato.

Ricorda, in particolare, come non spetti alla Giunta sostituirsi al giudice nel valutare la fondatezza e veridicità dei fatti contestati all'interessato, né esprimere valutazioni su fatti e circostanze che riguardano il querelante e che si pongano al di fuori della cornice delineata dalle dichiarazioni rese *extra moenia* dall'interessato.

Ciò premesso, osserva in primo luogo come le dichiarazioni dell'interessato riproducano sostanzialmente il contenuto di un articolo di stampa, pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito *online* del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo « Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione », che rappresenta un chiaro esempio di « giornalismo d'inchiesta ».

Inoltre, la lettura del fascicolo del procedimento consente di meglio comprendere l'oggetto delle dichiarazioni in que-

stione, come riportate nel capo di imputazione, secondo il quale l'interessato ha affermato:

a) che « il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito Italia dei valori Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana »: questi fatti sembrerebbero trovare taluni riscontri nelle indagini svolte dagli inquirenti;

b) che « il querelante Campana in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco »: tale circostanza, indicata nel capo d'imputazione come « non corrispondente al vero », in effetti non sembra trovare puntuale riscontro nelle indagini svolte.

L'interessato ha trasmesso della documentazione afferente al procedimento penale, peraltro coincidente con parte della documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria. E ha trasmesso inoltre alcuni atti parlamentari tipici della XVI legislatura, che dovranno essere esaminati dalla Giunta per verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra la sua attività parlamentare e le dichiarazioni da lui rese *extra moenia*.

Si tratta di due proposte di legge, delle quali l'interessato risulta cofirmatario: la n. 1105 (in materia di contrasto alla criminalità organizzata) e la n. 1067 (in tema di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali).

Vi sono poi due interrogazioni a risposta scritta presentate da Barbato: la n. 4-06537 (relativa ad asseriti legami tra una candidata alle elezioni regionali del 2010 e clan malavitosi in Campania) e la n. 4-15544 (su vicende relative a clan camorristici).

È stata inoltre prodotta la mozione n. 1-01123, presentata da vari deputati dei gruppi di Italia del Valori – fra i quali l'interessato – e di Futuro e Libertà per il terzo polo, relativa al procedimento penale avente ad oggetto la cosiddetta « trattativa Stato-mafia ».

Sono stati trasmessi, infine, alcuni emendamenti alla legge di Stabilità 2013, in materia di erogazione di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.

Dagli atti tipici prodotti si può desumere che l'interessato ha partecipato, individualmente ed insieme ad altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.

Nessuno degli atti parlamentari tipici contiene un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni *extra moenia* in esame.

Applicando la costante giurisprudenza costituzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni *extra moenia*, si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale.

L'interessato, tuttavia, sostiene che i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale possano essere applicati con maggiore elasticità, qualora le dichiarazioni *extra moenia* siano riconducibili a quelle specifiche tematiche, documentate da atti parlamentari tipici, che hanno contribuito a delineare l'identità politica di un determinato deputato: nel suo caso si tratterebbe, appunto, dei temi della lotta alla criminalità organizzata ed ai privilegi della « casta ». E poiché le dichiarazioni *extra moenia* in esame sarebbero riconducibili proprio a quelle specifiche tematiche, sussisterebbe un nesso funzionale con l'attività parlamentare da lui svolta e documentata dagli atti prodotti.

Secondo tale prospettazione, dunque, non sarebbe necessaria una sostanziale corrispondenza tra contenuto della dichiarazione *extra moenia* e contenuto dell'atto parlamentare tipico, ma sarebbe sufficiente la possibilità di ricondurre la dichiarazione *extra moenia* (non a tematiche generali di interesse parlamentare, bensì)

ad asserite tematiche parlamentari specifiche e tali da delineare l'identità politica del parlamentare.

Allo stato, si limita ad esprimere forti perplessità sulla tesi difensiva dell'interessato, che in realtà si discosta molto dalla giurisprudenza costituzionale e che, ove accolta, consentirebbe a qualunque deputato si sia occupato, nel corso della sua attività parlamentare, di lotta alla criminalità organizzata e ai privilegi della casta, di avvalersi dell'insindacabilità per qualunque dichiarazione *extra moenia* che sia genericamente riconducibile a quei temi.

Inoltre, anche a volere ritenere – in via di mera ipotesi – che quei temi definiscano in qualche modo l'identità politica dell'interessato, osserva che non sono sufficientemente specifici da consentire di distinguere tale identità da quella di molti altri deputati che nella medesima legislatura si sono occupati degli stessi temi (si pensi, ad esempio, a tutti i deputati che insieme a Barbato hanno sottoscritto la mozione e le proposte di legge prodotte dall'interessato).

Si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che l'esame dell'istanza dell'onorevole Barbato possa essere un'occasione per aprire una nuova riflessione sull'orientamento della Giunta in tema di insindacabilità, che a suo giudizio è divenuto forse troppo restrittivo, quantomeno laddove si sia deciso di seguire in modo pedissequo la giurisprudenza costituzionale. Rileva come, storicamente, si sia passati da una fase nella quale, in sostanza, qualsiasi dichiarazione era coperta dall'insindacabilità, ad una fase di assoluta restrizione dell'immunità alle sole ipotesi di corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione *extra moenia* e l'atto parlamentare tipico. Precisa come si tratti della sua opinione personale, ma ritiene che i tempi siano maturi perché la Giunta inizi a riflettere sulla possibilità di estendere il proprio orientamento, eventualmente riconoscendo anche ad attività parlamentari atipiche la capacità di creare un nesso

funzionale con le dichiarazioni *extra moenia* o, comunque, sulla possibilità di configurare una più elastica nozione di nesso funzionale.

Con riferimento al caso di specie, osserva come, da un lato, sia un dato pacifico e notorio che l'interessato abbia focalizzato la propria attività politica sulla denuncia, in particolare, della criminalità organizzata nella sua regione, e come, dall'altro, non sia possibile ravvisare un nesso tra gli specifici fatti, oggetto delle sue dichiarazioni, e il contenuto di atti parlamentari tipici.

Si tratta di un caso che presenta delle peculiarità e che, anche alla luce della richiamata esigenza di una riflessione sull'orientamento della Giunta, merita di essere esaminato con particolare attenzione.

Franco VAZIO (PD) nel condividere l'opportunità di svolgere una riflessione sulle tematiche richiamate dal Presidente, richiama gli approfondimenti compiuti dalla Giunta, in questa legislatura, nel corso dell'esame dell'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano.

Ricorda, infatti, che nel corso della discussione era stato posto in evidenza come, in tema di insindacabilità, occorra operare un bilanciamento che tenga conto, da un lato, della necessità di rinvenire il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e le attività riferibili ai lavori parlamentari, come richiesto anche dalla giurisprudenza costituzionale, e, dall'altro, di evitare una restrizione penalizzante dell'attività parlamentare e dell'azione politica che si verrebbe a creare qualora si pretendesse una totale e completa sovrapposizione della comunicazione resa esternamente rispetto ai lavori parlamentari. D'altra parte, quest'ultima interpretazione restrittiva potrebbe indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di preconstituire la copertura dell'immunità in vista di futura dichiarazione *extra moenia*. È emerso, comunque, un orientamento volto ad evitare di riconnettere l'immunità parlamentare ad opinioni riconducibili ad una generica attività poli-

tica, al fine di evitare di estendere oltremodo l'ambito di applicazione della prerogativa parlamentare.

In conclusione, ritiene che siffatte valutazioni possano costituire un quadro di riferimento utile anche con riferimento alle decisioni da assumere rispetto alla domanda di insindacabilità in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla Corte costituzionale in tema di insindacabilità, ha talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale. Nel condividere l'intervento dell'onorevole Vazio, sottolinea, tuttavia, come sia sempre necessario un esame particolarmente scrupoloso quando si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato.

Daniele FARINA (SI-SEL) nel condividere il rilievo del Presidente secondo il quale l'orientamento della Giunta appare restrittivo, osserva come il problema di meglio delineare i confini dell'insindacabilità si ponga in ogni legislatura, richiamando, in particolare, il documento recante i « Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare », approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009.

Ritiene, tuttavia, che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, vi siano alcuni

criteri che non possono essere derogati, come, segnatamente, quello secondo il quale non possono considerarsi collegabili alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati oggettivamente diffamatori e indimostrati. Rileva, quindi, come nel caso di specie sia ravvisabile proprio l'affermazione di un fatto specifico, diffamatorio e ritenuto non rispondente al vero, in quanto non riscontrato dagli organi inquirenti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Comunicazioni del Presidente sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 (*Svolgimento e conclusione*) .. 7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.35.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Introduce quindi brevemente la discussione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI,

rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Franco CARRARO (FI-PdL XVII), Roberto COCIANCICH (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Stefano CANDIANI (LN-Aut), il deputato Sergio BATTELLI (M5S), il senatore Lucio ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) e il senatore Francesco MOLINARI (Misto).

Replica, infine, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dei componenti della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Mercedes Bresso ed Elmar Brok, sulle iniziative del Parlamento europeo aventi ad oggetto il funzionamento e gli assetti dell'Unione europea per i profili di competenza delle Commissioni I e XIV 8

AUDIZIONI

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione dei componenti della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Mercedes Bresso ed Elmar Brok, sulle iniziative del Parlamento europeo aventi ad oggetto il funzionamento e gli assetti dell'Unione europea per i profili di competenza delle Commissioni I e XIV.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Mercedes BRESSO, *membro della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Elmar BROK, *membro della Commissione per gli Affari costituzionali del Par-*

lamento europeo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea CECCONI (M5S), Marina BERLINGHIERI (PD), Emanuele FIANO (PD), Paolo ALLI (AP) e Mara MUCCI (Misto).

Elmar BROK, *membro della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mercedes BRESSO, *membro della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo*, fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente della I Commissione*, interviene svolgendo considerazioni conclusive.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in

un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*). Chiede, pertanto, ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Stella BIANCHI, *relatrice*, anche a nome del relatore per la III Commissione, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 4.1, in quanto assorbito dall'emendamento 4.5 dei relatori. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 e 6.1 dei relatori. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Busto 4.2. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Busto 4.3 e 6.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, evidenziando come l'istruttoria sugli emendamenti presentati sia stata svolta congiuntamente con il Ministero dell'ambiente, esprime parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti Carrescia 4.1, Busto 4.2, 4.3 e 6.2. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6 dei relatori, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, infine,

parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 6.1 dei relatori.

Stella BIANCHI, *relatrice*, accetta la riformulazione degli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6 dei relatori, proposta dal rappresentante del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 4.1 a sua prima firma.

Mirko BUSTO (M5S) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.2 a sua prima firma, insistendo per la votazione.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, con riferimento all'emendamento Busto 4.2, fa presente che il mancato esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che sarebbe dovuto avvenire entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, deriva dal fatto che la delega stessa era collegata all'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, cui l'Unione europea non ha dato corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Busto 4.2.

Mirko BUSTO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 4.3 a sua prima firma, proposta dalla relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Busto 4.3 (*nuova formulazione*), 4.4 dei relatori (*nuova formulazione*), 4.5 dei relatori (*nuova formulazione*), 4.6 dei relatori (*nuova formulazione*) e 5.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Mirko BUSTO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 6.2 a sua prima firma, proposta dalla relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Busto 6.2 (*nuova formulazione*) e 6.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte

emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 10 aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: alimentari e forestali *inserire le seguenti:* e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

4. 1. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza con i principi e le finalità di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché di ogni disposizione in attuazione di esso, in tema di fiscalità energetica ed ambientale.

4. 2. Busto, Manlio Di Stefano, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zoletti, Vignaroli, Grande.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica ed un confronto diretto con le istituzioni, con gli istituti ed i centri di ricerca, con associazioni e parti sociali e con i principali attori economici coinvolti, direttamente e indirettamente, nel settore energetico, nonché da cittadini e singole aziende attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (UE) n. 525/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013.

4. 3. Busto, Manlio Di Stefano, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zoletti, Vignaroli, Grande.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce siglati nell'ambito della Convenzione Onu per il clima (UNFCCC); gli obiettivi da raggiungere sono scadenziati nel tempo con una definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere annualmente.

4. 4. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti e al parere dell'Anci e della Conferenza Stato regioni.

4. 5. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone ogni anno entro il mese di giugno una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra gli obiettivi raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali raggiunti nella sede Unfccc. La relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di

carbonio viene inviata al Parlamento entro il mese di giugno.

4. 6. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo.

5. 1. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra allegata annualmente al documento di economia e finanza (def).

6. 1. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le informazioni di cui all'articolo 5, comma 2 sono trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per materia al fine di un eventuale approfondimento delle tematiche ivi affrontate, prima della comunicazione di cui al presente articolo. Tali informazioni sono comunque consultabili sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

6. 2. Busto, Manlio Di Stefano, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zoletti, Vignaroli, Grande.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 10 aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 10-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 4.**

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013.

4. 3. (nuova formulazione) Busto, Manlio Di Stefano, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Grande.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce siglati nell'ambito della Convenzione ONU per il clima (UNFCCC); gli obiettivi da raggiungere sono scadenziati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. 4. (nuova formulazione) I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene sottoposta al parere delle Commissioni parlamen-

tari competenti e al parere della Conferenza Unificata.

4. 5. *(nuova formulazione)* I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone ogni anno entro il mese di giugno una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali raggiunti nella sede UNFCC. La relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene inviata al Parlamento entro il mese di giugno.

4. 6. *(nuova formulazione)* I relatori.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e viene dotato delle risorse

umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo.

5. 1. I relatori.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: ne cura aggiungere le seguenti: la diffusione anche attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del Ministero dello sviluppo economico, nonché.

6. 2. *(nuova formulazione)* Busto, Manlio Di Stefano, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Grande.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra allegata annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF).

6. 1. I relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00586 Coccia: Sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping (*Discussione e rinvio*) 16

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

7-00586 Coccia: Sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Salutati il presidente della XII Commissione, onorevole Mario Marazziti e il sottosegretario Vito De Filippo, invita l'onorevole Cova a illustrare la risoluzione.

Paolo COVA (PD) espone che la legge n. 376 del 2000 già preveda, all'articolo 4, comma 4, che debbano cessare le attività del CONI in materia di controlli sul labo-

ratorio di analisi operante presso il medesimo Coni: ciò per evitare che – nel contrasto al *doping* – controllante e controllato si possano di fatto identificare in un solo soggetto. Ricorda poi come sia stato invece, in seguito, attribuito allo stesso CONI il ruolo di NADO (ossia di Organizzazione nazionale *antidoping*) creandosi una sorta di conflitto tra CONI-NADO e la Commissione di vigilanza che determina i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping*, ai sensi della medesima legge n. 376 del 2000, operante presso il Ministero della salute. Ciò è avvenuto a seguito delle due deroghe – del 2007 e del 2012 – che sono state possibili in base alla norma di salvaguardia al codice mondiale *antidoping*, adottato dalla World Antidoping Agency (WADA), che prevede che, qualora gli Stati firmatari non identifichino espressamente la propria Organizzazione *antidoping* nazionale, le funzioni vengano svolte dal Comitato olimpico nazionale. Ricorda, quindi, come sia gli enti di promozione sportiva, sia l'Associazione Libera abbiano sottolineato il forte collegamento tra malavita e *doping*, che condiziona lo sport sia giovanile, sia amatoriale e sia professionistico. Passando all'impegno della risoluzione, espone che essa intende superare la norma di salvaguardia applicata nel 2007 e 2012 e isti-

tuire una Agenzia nazionale *antidoping*, indipendente sia dal CONI che dal Governo, con propria autonomia finanziaria, che è garantita da apposite risorse che sono già stanziare a tal fine presso il CONI. Sottolinea, poi, l'importanza della valorizzazione dei laboratori regionali di base, per svolgere analisi *antidoping* sia del sangue sia di altri campioni biologici, a tutela della salute e per prevenire il *doping* nei giovani e tra gli sportivi amatoriali. Aggiunge che la predetta istituenda Agenzia nazionale *antidoping* dovrebbe assorbire le competenze sia dell'Agenzia CONI-NADO sia della citata Commissione di vigilanza, che verrebbero abolite, svolgendo quindi le seguenti funzioni: l'organizzazione dei controlli *antidoping*; il prelievo dei campioni biologici e le loro analisi; lo sviluppo dei procedimenti disciplinari riguardanti i tesserati delle diverse federazioni sportive nazionali o la stessa Agenzia; il rilascio dell'autorizzazione all'uso a fini terapeutici di farmaci vietati per *doping*; l'attività di ricerca; l'attività di prevenzione; la partecipazione ad attività internazionali; i rapporti con il Governo, con i Ministeri competenti e con i diversi organismi sportivi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si riserva di intervenire nel prosieguo.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ribadisce la rilevanza del tema oggetto della risoluzione, ricordando che il *doping* costituisce spesso il punto di arrivo di un malinteso culturale e sociale all'interno del quale i giovani subiscono un forte condizionamento di tipo competitivo. Occorre, quindi, svolgere un'opera educativa di prevenzione per contrastare la cultura della « sovra prestazione ». Ritene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di acquisire gli elementi necessari ad un'analisi compiuta del fenomeno.

Filippo FOSSATI (PD), richiamandosi alle considerazioni del presidente Marazziti, sottolinea la preoccupante diffusione del *doping* a tutti i livelli, anche con il

coinvolgimento di settori della criminalità, come documentato da molte analisi sul fenomeno. Ricorda che la normativa italiana ha colto tempestivamente questo aspetto, come testimoniato dall'inclusione di un reato specifico nel codice penale prima che ciò accadesse in molti altri Paesi. Osserva che si riscontrano invece carenze nell'indipendenza dei controllori in relazione allo sport agonistico. Segnala in proposito che, poiché le federazioni ricevono finanziamenti in base ai risultati sportivi, vi può essere la tendenza ad effettuare i controlli in maniera non troppo stringente. Ribadisce, quindi, l'esigenza di assicurare una maggiore autonomia alle strutture di controllo, ricordando che la soluzione individuata dalla risoluzione in oggetto rappresenta una delle possibilità in tal senso.

Maria COSCIA (PD) sottolinea la delicatezza del tema affrontato, che concerne la salute degli atleti, la quale viene messa in pericolo da un fenomeno che getta ombre sulla pratica motoria. Concorde sull'opportunità di svolgere audizioni di soggetti qualificati, quali il CONI, l'Istituto superiore di sanità, rappresentanti delle diverse attività sportive, l'Associazione Libera e gli enti di promozione sportiva e anche studiosi del fenomeno del *doping*, quale il professor Sandro Donati, consulente del WADA.

Simone VALENTE (M5S) saluta con favore l'avvio della discussione della presente risoluzione. Sottolinea una sorta di coraggio da parte dei presentatori della stessa in quanto, ad esempio, il presidente del CONI ha affermato l'assoluta indipendenza della NADO italiana nello svolgimento della sua attività. Rileva, poi, il disinteresse del Governo nei confronti dello sport, auspicando che il Presidente del Consiglio, in qualità di unico rappresentante del Governo delegato a questo settore, venga a riferire in Parlamento sulle relative politiche. Solleva comunque perplessità sulla costituzione di una nuova Agenzia nazionale indipendente, in quanto vorrebbe capire i criteri di selezione dei

suoi componenti. Dichiara, infine, l'avviso favorevole del Movimento 5 Stelle a procedere ad audizioni di soggetti qualificati, magari aumentando il raggio d'azione delle questioni da approfondire.

Daniela SBROLLINI (PD), riservandosi di intervenire in maniera più completa in una seduta successiva, ribadisce la delicatezza, complessità e importanza del tema oggetto della risoluzione, rilevando che occorre un'azione più efficace di contrasto alle attività di doping, posto che oramai

interessano anche l'attività amatoriale. Si associa alle richieste di audizioni, a partire dai soggetti indicati dalla collega Coscia, e sottolinea l'importanza di veicolare un messaggio valoriale alto da parte del mondo politico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico. (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. (COM(2015)635 final) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 19

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e

sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico. (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. (COM(2015)635 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 17 febbraio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno. Osserva che si tratta di una ulteriore proposta di atto normativo adottata per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle Comunicazioni della Commissione europea concernenti il mercato unico digitale e il commercio elettronico. Propone pertanto, se non vi sono obiezioni, di esaminare tale atto congiuntamente con quelli sui quali le Commissioni riunite hanno già avviato l'esame.

Le Commissioni concordano.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome del collega Basso, relatore per la X Commissione, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame della proposta di regolamento n. 627 del 2015, concernente la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti digitali, adottata dalla Commissione europea lo scorso 9 dicembre. Sottolinea che l'iniziativa della Commissione si inserisce nel quadro delle prime misure di attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, e fa seguito agli atti concernenti il commercio elettronico transfrontaliero, di cui le Commissioni hanno avviato l'esame lo scorso 17 febbraio.

Ritiene, dunque, apprezzabile l'impegno della Commissione europea di perseguire con coerenza la strada intrapresa con la strategia per la realizzazione di un mercato unico digitale, rispettando le scadenze prefissate nella tabella di marcia per la sua traduzione concreta.

Rileva che la proposta in esame intende rimuovere gli ostacoli che attualmente si

frappongono all'accesso e alla fruizione di servizi di contenuti digitali da parte dei consumatori che si trovino temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Osserva che la rimozione degli impedimenti alla portabilità *cross-border* si collega anche alla prossima abolizione delle tariffe di *roaming* all'interno dell'UE, che avrà luogo a partire dal 15 giugno 2017, come previsto dalla normativa europea recentemente approvata. FA presente che, ad oggi, gli ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro sono connessi principalmente alle prassi dei titolari dei diritti di concessione in licenza e alle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi. In particolare, poiché alcuni servizi comprendono contenuti protetti dal diritto d'autore, quali musica, giochi o film, gli impedimenti alla portabilità transfrontaliera derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di tali contenuti sono spesso concessi in licenza su base territoriale. Sottolinea che l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi *online* e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti.

Per quanto riguarda l'industria dei contenuti, segnala che i settori più direttamente interessati sarebbero quelli dei contenuti audiovisivi e dei contenuti sportivi premium. Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta si afferma che l'impatto sul settore sarebbe comunque marginale.

Per quanto riguarda i costi che l'adozione della proposta di regolamento può comportare per i fornitori, questi possono essere suddivisi in: costi sostenuti per autenticare lo Stato membro di residenza degli abbonati; costi di adattamento delle licenze alle nuove norme; costi per adeguare l'infrastruttura tecnica. Le prime due voci di costo sono considerate di difficile rilevazione, mentre i costi tecnici potrebbero essere assorbiti nei costi di manutenzione ordinaria del *software*. In

ogni caso, ritiene che su questo aspetto sia opportuno effettuare un approfondimento per acquisire valutazioni più puntuali.

Ad avviso della Commissione europea, la proposta produrrebbe effetti positivi sulla competitività, poiché contribuirà all'innovazione nei servizi di contenuti *online* e attirerà un maggior numero di consumatori. Per quanto riguarda gli utenti italiani, il fenomeno, ad oggi, ha una portata piuttosto limitata. Il 49 per cento dei rispondenti italiani che hanno pagato un abbonamento per contenuti audiovisivi, musica, *e-books* o video games ha dichiarato di non aver mai provato ad usare tali servizi in un altro Stato membro e il 28 per cento di questi ha dichiarato di non avere interesse a farlo in futuro.

Dopo aver consultato le parti interessate in merito alla proposta in esame (consumatori, titolari dei diritti, organizzazioni sportive, emittenti, fornitori di servizi *online*), la Commissione europea ha cercato di tener conto di una serie di problematiche segnalate. In particolare, la Commissione europea ha ritenuto di: non imporre l'obbligo di assicurare la portabilità a quei fornitori dei servizi che prestano servizi a titolo gratuito e senza l'autenticazione dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbligare i fornitori dei servizi a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lasciare le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento.

Entrando nel merito delle principali disposizioni, segnala che l'articolo 1 definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione, introducendo un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti *online* nell'Unione, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne. Osserva che tale disposizione reca un margine d'incertezza in relazione alla mancata definizione del concetto di « presenza temporanea » dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che andrebbe individuato con cri-

teri più precisi, al fine di evitare trattamenti diversi da parte dei diversi Stati membri, il che comprometterebbe gli obiettivi della proposta di regolamento. Tra l'altro, in assenza della definizione dei criteri della temporaneità, si potrebbe anche dedurre che questa persista fintantoché l'utente non modifichi la propria residenza. In tal senso si è espresso anche il Governo nella nota trasmessa. L'articolo 2 contiene alcune definizioni che dovranno essere interpretate in modo uniforme nell'UE, quale quella di « servizio di contenuti *online* », identificato con un servizio di media audiovisivo o di accesso a opere o trasmissioni di organi di diffusione radio-televisiva prestato legalmente *online* su base portabile, ossia senza restrizioni a un luogo specifico nell'ambito del territorio di residenza abituale dell'utente. Vengono, inoltre, fornite le definizioni di « abbonato » e « consumatore », di « Stato membro di residenza » e « temporaneamente presente ». I servizi di contenuti *online* possono essere prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro ovvero gratuitamente. Se un abbonato usufruisce di un servizio di contenuti *online* gratuitamente, l'obbligo per il fornitore di garantire la portabilità transfrontaliera si configura solo in caso di verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Ciò al fine di evitare costi sproporzionati che comporterebbero una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti.

L'articolo 3 riguarda l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* e che il fornitore di un servizio di contenuti digitali garantisca a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne. Si prevede, poi, che l'obbligo non si estenda alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione del servizio nello Stato membro di residenza, salvo diverso accordo con il fornitore. A questo riguardo, ricorda che la nota trasmessa dal Governo sottolinea l'opportunità di valutare l'ipotesi di prevedere che il fornitore garantisca almeno criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, seppure inferiori a quelli

offerta nel Paese di residenza. A carico del fornitore vige, inoltre, l'obbligo informativo sulla qualità della prestazione del servizio, in caso di accesso e fruizione in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Tale obbligo, tuttavia, potrebbe risultare di difficile adempimento considerato che la qualità può dipendere da fattori che non sono interamente nella disponibilità del fornitore.

L'articolo 4 concerne la localizzazione della prestazione del servizio e prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato che sia temporaneamente presente in un altro Stato membro. Ciò comporta che, ai fini delle licenze sul diritto d'autore, le azioni che si realizzano quando il servizio è prestato ai consumatori oltre frontiera (riproduzione, comunicazione al pubblico, estrazione o riutilizzo) sono considerate come avvenute esclusivamente nello Stato membro di residenza. La proposta di regolamento ha un impatto sul diritto d'autore e, in tale contesto, sembra privilegiare l'interesse dei consumatori ad un ampio accesso ai contenuti digitali rispetto alla protezione dei titolari dei diritti. In proposito, peraltro, la Commissione europea ha preannunciato l'adozione di iniziative specifiche concernenti la materia del diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni contrattuali, tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti. L'articolo 6 stabilisce che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della proposta di regolamento deve essere conforme alla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita. L'articolo 7, considerato che i contratti in questione sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo, prevede che la proposta di regolamento si applichi anche ai contratti

stipulati e ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore, se pertinenti ai fini della prestazione del servizio oltre frontiera dopo tale data. L'articolo 8, infine, stabilisce che il regolamento si applica a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al fine di consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori dei servizi di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.

Considerato che il regolamento sarà applicabile anche a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, giudica opportuno valutare se il previsto termine di sei mesi sia idoneo e sufficiente per consentire ai fornitori di adeguarsi alle nuove disposizioni e di modificare le condizioni di utilizzo dei servizi. Nel contempo, occorrerebbe evitare che i costi che i fornitori dei servizi sosterranno per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti totalmente a carico dell'utente.

In considerazione dei profili problematici sinteticamente evidenziati nella relazione e delle osservazioni che potrebbero emergere nel prosieguo dell'esame della proposta di regolamento da parte delle Commissioni, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione attraverso il ciclo di audizioni già programmato con riferimento alla Strategia sul mercato digitale, prima di pervenire all'adozione di un documento conclusivo sulla proposta di regolamento in questione.

Giudica pertanto opportuno utilizzare le audizioni anche per verificare con i soggetti che di volta in volta interverranno l'impatto potenziale della disciplina proposta dalla Commissione europea.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani le Commissioni riunite avvieranno il ciclo di audizioni previste cui faceva riferimento la relatrice, con lo svolgimento dell'audizione della Direttrice di ricerca dell'Istituto di linguistica computazionale del CNR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
AVVERTENZA	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo *ad hoc*, dotato di carattere di organicità.

Rileva, in via preliminare, che il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato, infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.

Ricorda, inoltre, che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'elaborazione di normative di carattere « volontario ».

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consuma-

tori. A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.

Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni

citare stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti « di primo livello » nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo, strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia. Tale articolo 3, al comma 4, prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Tali soggetti rappresentano pertanto il « secondo livello » nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo.

L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio

dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale, e nei siti *web* degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito *web* istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione, includendo nella commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro

dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17). È previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

L'articolo 9 rappresenta la norma centrale dell'intera proposta. Tale disposizione stabilisce infatti che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », « *commercio equo* », « *fair trade* », « *comercio justo* », « *commerce equitable* ». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del

commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.

L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale, sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime *de minimis*. Si concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: *a)* la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; *b)* i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; *c)* i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; *d)* i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; *e)* le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; *f)* le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; *g)* le modalità attuative del regime transitorio.

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: *a)* alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; *b)* al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; *c)* alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17). Sulla materia del commercio equo e solidale sono diverse le regioni che sono intervenute con una specifica disciplina normativa dedicata.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali. Oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì

che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva che la regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di ambiti riconducibili in gran parte alla competenza esclusiva statale: rilevano in particolare la materia cooperazione allo sviluppo, riconducibile a quella dei rapporti internazionali dello Stato e la materia della protezione dei consumatori, ricompresa negli ambiti della tutela della concorrenza, materie ricondotte alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*. Rileva inoltre la disciplina della tutela del marchio volta essenzialmente a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale, la cui materia – tutela della concorrenza – è attribuita, come si è detto, all'esclusiva competenza dello Stato. Inoltre, va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel codice civile (2569-2572) e nel citato codice della proprietà industriale, alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera *l)*, dell'articolo 117 della Costituzione. La disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e l'alimentazione, nelle quali compete allo Stato la disciplina dei principi fondamentali e alle regioni la disciplina di dettaglio, trattandosi di materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Alla competenza legislativa regionale residuale è inoltre attribuita la disciplina del commercio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia commercio rientra nella compe-

tenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199/2006). Tuttavia la stessa Corte (sentenza n. 288/2010) ha rilevato che rientrano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2016.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI illustra, come convenuto con la Commissione, i dati relativi al censimento della

autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche per il 2015, chiuso lunedì 29 febbraio. Le amministrazioni ritardatarie hanno avuto infatti un mese di tempo in più per comunicare *online* il numero delle auto pubbliche al Dipartimento della funzione pubblica. Questo tempo aggiuntivo ha consentito a 204 amministrazioni di mettersi in regola, denunciando 1.434 autovetture di servizio. Osserva che, rispetto al 100 per cento di amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane, la percentuale di risposta complessiva (che presenta criteri di rilevazioni non coincidenti rispetto al 2014) è stata del 45,6 per cento, pari a circa 4.647 soggetti, nonostante il 100 per cento registrato dalle amministrazioni centrali che avevano immesso i propri dati già prima dell'ultima scadenza. Per le amministrazioni inadempienti scatteranno ora i vincoli di spesa, nei termini che preciserà più avanti. Nell'analizzare i dati, rileva che lo scorso anno il parco auto delle pubbliche amministrazioni si è ridotto di circa un terzo, passando dalle 66.619 autovetture del 2014 alle 23.203 del 2015. Per le amministrazioni centrali dello Stato si conferma il dimezzamento delle autovetture in uso dalle 567 del 2014 alle 274 del 2015, con la riduzione delle auto blu con autista dei ministeri, passate dalle 159 del 2014 alle 59 del 2015, di circa due terzi.

Sottolinea che a pesare sul dato complessivo è stata la mancata risposta di molti enti di ridotte dimensioni e dei comuni non capoluogo; molti di questi non si sono registrati, ma sono anche molto piccoli e quindi presumibilmente non hanno auto. Nell'ultimo mese sono aumentate le risposte degli enti pubblici nazionali, passati dal 63,9 per cento al 75 per cento, delle regioni, passate dal 90,9 per cento al 95,45 per cento, delle province e delle città metropolitane, salite dal 66,4 per cento al 75,7 per cento, delle università pubbliche, passate dall'80 per cento all'87,14 per cento. In particolare nel corso dell'ultimo anno le regioni hanno più che dimezzato il parco auto passando dalle 2.883 autovetture del 2014 alle 1.277 del 2015, di cui 759 sono di proprietà. Nel

caso delle regioni il dato è reale, visto che la percentuale di risposta è stata del 95,45 per cento; a mancare all'appello è stata la provincia autonoma di Bolzano che ha comunicato formalmente al Dipartimento della funzione pubblica l'intenzione di non partecipare al censimento, avendo già pubblicato sul proprio sito il numero delle auto di servizio in uso.

Osserva che è positivo anche il dato riguardante le città metropolitane, che per il 2015 hanno risposto al 100 per cento comunicando un numero di autovetture in uso pari a 169.

Invariate o quasi le risposte dei comuni che da una percentuale del 33,02 per cento sono salite al 33,88 per cento, delle Camere di commercio passate dal 57,7 per cento al 59,62 per cento e della sanità regionale, passata dal 61,9 per cento al 63,08 per cento. Le amministrazioni inadempienti – il cui elenco è pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica – non potranno effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi. Ricorda che con una lettera inviata ai ministri alla fine di gennaio, la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014, ha precisato che: le amministrazioni pubbliche non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo e non esclusivo; è vietato assegnare auto di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa e che, in caso di utilizzo delle auto in uso non esclusivo, le ragioni di servizio non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro; è necessario comunicare le modalità di riduzione delle auto di servizio per procedere alla quantificazione dei risparmi ottenuti. La norma infatti prevede la dismissione delle auto o a titolo oneroso o a titolo gratuito alle Onlus iscritte nell'anagrafe unica.

Rileva, in conclusione, che i dati del censimento consentono di esprimere un giudizio positivo sull'applicazione delle norme attuali.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che i dati comunicati testé dal rappresentante del Governo, pur testimoniando un certo impegno sul tema, appaiono incompleti, dal momento che risultano mancanti le informazioni relative al comparto della pubblica sicurezza e delle forze armate, nonché quelle riguardanti numerosi piccoli comuni e vari enti nazionali, tra i quali cita, ad esempio, i parchi nazionali, le autorità portuali e di bacino. Ritiene, pertanto, che il fenomeno delle auto blu o grigie sia ancora molto diffuso nei territori e richieda ulteriori interventi per evitare un utilizzo delle autovetture diverso da quelle connesso al servizio pubblico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a lunedì 7 marzo alle ore 14. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il man-

dato al relatore, deputato Marco Di Maio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Testo unificato C. 75 Realacci ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale »;

ricordato che la regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di ambiti ascrivibili in gran parte alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che la cooperazione allo sviluppo è riconducibile alla materia rapporti internazionali dello Stato e la protezione dei consumatori è ricompresa nella tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa statale ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *e)*;

rilevato, inoltre, che la disciplina della tutela del marchio oltre ad essere riconducibile alla tutela della concorrenza rientra, in considerazione della regolamentazione contenuta nel codice civile e in quello della proprietà industriale, nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

osservato che la disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e l'alimentazione, di competenza legislativa concor-

rente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, altresì, che la materia del commercio è riconducibile alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia del commercio rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199 del 2006) e sottolineato, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 288 del 2010) ha rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale sulla materia del commercio con l'estero ha invece riguardato soprattutto i profili attinenti alla tutela del *made in Italy*, ambito materiale che è stato prevalentemente ricondotto dalla Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni, sviluppate in modo particolare

nella sentenza n. 175 del 2005, nell'alveo della tutela della concorrenza, di pertinenza esclusiva statale;

ricordato, altresì, che l'alimentazione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lo Stato detta i principi generali, la cui attuazione è attribuita alle Regioni;

rilevato che, in considerazione della legislazione regionale già vigente nella materia disciplinata dal provvedimento in esame, andrebbe valutata l'opportunità di

prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo ed abb., recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;

rilevato che il provvedimento delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione;

considerato, in particolare, che l'articolo 1-*quater*, nel disciplinare l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, fa riferimento, alla lettera g) del comma 1, all'assegnazione delle somme di cui ai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 37 del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, attribuendole all'incentivazione degli uffici della giurisdizione ordinaria;

segnalato, tuttavia, che il citato comma 11-*bis* dell'articolo 37 del decreto-

legge n. 98 del 2011 riguarda, in realtà, l'incentivazione degli uffici della giustizia amministrativa;

preso atto che il disegno di legge riguarda una materia – giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento – recato dall'articolo 1-*quater* che disciplina l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione – al comma 11-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, considerato che le somme di cui alla predetta disposizione sono destinate attualmente al personale degli organi che esercitano la giurisdizione amministrativa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione dell'emendamento La Russa 1.102.</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Atto n. 257.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

David MATTIELLO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna verranno esaminati gli emendamenti (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17 febbraio e del 1° marzo 2016*) presentati alla proposta di legge C. 2892, iscritta nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 7 marzo prossimo in quota opposizione, su richiesta del gruppo della Lega Nord.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel far presente che i deputati del suo gruppo parlamentare non hanno presentato subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, si dichiara disponibile ad un costruttivo confronto sulla proposta di legge in discussione, preannunciando il voto favorevole su emendamenti che apportano significativi miglioramenti al testo.

Daniele FARINA (SI-SEL) osserva come la proposta di legge in titolo vada in una direzione completamente sbagliata, analogamente alla riforma dell'articolo 52 del codice penale approvata nel 2006. Al riguardo, richiama l'esperienza degli Stati Uniti, dove si è registrato dal 1970 ad oggi uno straordinario incremento di morti, ammontanti a circa un milione e cinquecentomila persone, a causa dell'utilizzo di armi da fuoco. Richiama, pertanto, l'attenzione sul fatto che nel periodo considerato, si è rilevato un numero superiore di morti, connesse all'uso delle armi in questione, rispetto a quante se ne siano complessivamente verificate nel corso dei due conflitti mondiali. Anche alla luce di tali dati statistici, ritiene non condivisibile l'impianto del provvedimento in discussione, al quale i deputati del suo gruppo parlamentare hanno presentato numerose proposte emendative.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che, in ragione del mutato assetto socio-criminale, che ha fatto emergere, specie nell'ultimo decennio, nuove modalità di

aggressione (si pensi al fenomeno delle rapine in villa), il legislatore debba rispondere all'esigenza di garantire una più incisiva ed efficace tutela dei cittadini onesti, che subiscono reati all'interno della propria abitazione. In proposito, rammenta che la proposta di legge in discussione non si propone di modificare la disciplina dell'uso e della detenzione di armi da fuoco, per cui, a suo avviso, appare poco pertinente il richiamo, testé effettuato dal collega Farina, all'esperienza degli Stati Uniti, dove, peraltro, il fenomeno della « rapina in villa » è statisticamente molto poco frequente. Con riferimento alle proposte emendative a sua firma, fa presente come le stesse siano volte a prevedere la non punibilità dei cittadini aggrediti nella propria abitazione, durante le ore notturne, ovvero con violenza, minaccia di uso di armi o con modalità comunque atte a creare un grave stato di paura ed agitazione.

Piero LONGO (FI-PdL) rileva che la legittima difesa non rappresenta soltanto un diritto del cittadino, ma un autentico dovere, a fronte dell'inviolabilità e della sacralità del domicilio. Nel presupposto che l'aggressore, come tale, versi « *in re illicita* », è necessario, a suo giudizio, che il legislatore tuteli l'inviolabilità del domicilio attraverso strumenti più incisivi ed efficaci, senza indulgere a scelte improndate a forme di eccessivo « buonismo » nei confronti dell'aggressore, laddove siano in gioco beni quali, oltre che il patrimonio, la vita e l'integrità fisica del soggetto offeso.

Nicola MOLTENI, *relatore*, precisa preliminarmente che la proposta di legge a sua firma certo non si richiama a logiche da « *far west* » sul modello statunitense, ma viene incontro a esigenze di tutela dei cittadini, indifesi a fronte di sempre più aggressive metodologie criminali. Nel passare all'esame delle proposte emendative presentate, esprime parere favorevole sui subemendamenti Brignone 0.1.100.6, Schullian 0.1.100.8 e Longo 0.1.100.13, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.100. Esprime

parere favorevole sull'emendamento La Russa 1.102, purché riformulato, come articolo aggiuntivo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché parere favorevole sugli emendamenti Schullian 1.5 e 1.6. Esprime, infine, parere favorevole sulla proposta emendativa Farina 1.19, per quanto non modifichi sostanzialmente la normativa vigente. Sulle restanti proposte emendative e subemendative esprime, invece, parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni, si rimette alla Commissione sull'emendamento Farina 1.8, che è volto a sopprimere l'articolo unico del provvedimento, nonché sull'emendamento Ermini 1.101, che reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del codice penale, relativo all'errore di fatto e alla legittima difesa putativa. Sulle restanti proposte emendative esprime, infine, parere contrario.

David ERMINI (PD) precisa che l'emendamento 1.101 a sua firma nell'intervenire sull'articolo 59 del codice penale, va nella direzione di recepire alcune delle osservazioni dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione. In ogni caso, si dichiara disponibile ad avviare un costruttivo confronto sulle disposizioni contenute nella sua proposta emendativa, anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, osserva come dai pareri testé espressi dal sottosegretario Ferri, emerga in modo netta e chiara la posizione del Governo, che ha assunto sulla legittima difesa un atteggiamento « pilatesco ». A suo avviso, il Governo non è, di fatto, disponibile ad alcuna modifica dell'istituto in questione, come disciplinato dalla vigente normativa. Di ciò si dichiara profondamente amareggiato.

Walter VERINI (PD), nel replicare al collega Molteni, rileva che la posizione assunta dal Governo, in ragione della par-

ticolare delicatezza del tema trattato, è quanto mai seria e rispettosa del dibattito in corso. Ciò premesso, preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il voto contrario sull'emendamento soppressivo Farina 1.8 e il voto favorevole sull'emendamento Ermini 1.101. Sulle restanti proposte emendative e subemendative preannuncia, invece, il voto contrario del gruppo Partito Democratico.

Antonio MAROTTA (AP) rammenta che la modifica dell'istituto della legittima difesa va incontro ad una sentita esigenza dell'opinione pubblica, rispetto alla quale la proposta di legge a sua firma, della quale è stato disposto il disabbinamento dal provvedimento in discussione, forniva una risposta efficace e concreta. A suo avviso, infatti, è necessario intervenire, per superare le attuali rigidità della prassi applicativa, sul requisito della « proporzionalità » tra offesa e difesa, onde rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca, che hanno creato un particolare allarme sociale.

Angelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritiene che la questione della legittima difesa sia utilizzata in modo strumentale, a meri scopi di propaganda politica. Nel rammentare, infatti, come l'articolo 52 del codice penale sia vigente da oltre 70 anni e come la giurisprudenza abbia già avuto modo di fornire efficaci risposte alle tematiche in discussione, osserva che molti degli emendamenti presentati recano disposizioni che si limita a recepire orientamenti giurisprudenziali già consolidati. Richiama, infine, l'attenzione sul fatto che le problematiche connesse al requisito della proporzionalità, richiesto dall'articolo 52 del codice penale, non possano risolversi in via legislativa, in relazione al luogo o al tempo di commissione del reato.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Ermini 1.101.

Alessia MORANI (PD) sottoscrive l'emendamento Ermini 1.101.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di passare all'esame dell'emendamento soppressivo dell'articolo unico del quale si compone la legge, avverte che dall'eventuale approvazione di tale emendamento conseguirebbe il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario sulla proposta di legge C. 2892 e che, pertanto, qualora dovesse essere approvato l'emendamento 1.8 si concluderebbe immediatamente l'esame in sede referente. Comunica, infine, che gli emendamenti Amoddio 1.1, Morani 1.2 ed Ermini 1.24 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Farina 1.8.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel rammentare come il provvedimento a sua firma verta su un tema assai delicato ed importante, relativamente al quale i cittadini attendono una rapida risposta, prende atto del fatto che il Governo abbia sostanzialmente bocciato l'impostazione proposta dal suo gruppo parlamentare, che prevede l'introduzione di una esimente speciale, al fine di garantire una più efficace tutela ai cittadini vittima di aggressione all'interno della propria abitazione. Nel ribadire che la proposta di legge in titolo certo non mira ad incentivare logiche da « *far west* », rileva la necessità che all'istituto della legittima difesa sia conferita una maggiore certezza nella prassi applicativa, limitando un'eccessiva discrezionalità in capo ai giudici. Quanto all'emendamento Ermini 1.101, lo stesso, nel far riferimento a situazioni soggettive di grave turbamento psichico, rappresenta, a suo avviso, un inutile diversivo, attraverso il quale non si forniscono concrete risposte ai cittadini. Nel sottolineare la sua disponibilità ad un costruttivo confronto, ma non certo a « compromessi al ribasso », avverte che, in caso di « bocciatura » dell'impostazione fatta propria dalla sua proposta di legge, in qualità di relatore, ne trarrà le dovute conseguenze.

Piero LONGO (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto

che, in violazione di precise disposizioni del Regolamento, la Commissione sia nuovamente convocata in costanza di svolgimento dei lavori d'Assemblea, in particolare nel corso del cosiddetto « *question time* ». Chiede, pertanto, alla presidente, che la seduta venga sospesa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire quanto già rappresentato nella seduta di mercoledì 24 febbraio scorso, rammenta che l'articolo 30, comma 5, del Regolamento è stato costantemente interpretato nel senso che il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si riferisce, nella generalità dei casi, esclusivamente alle sedute in cui sono previste votazioni. Tiene a precisare che non si tratta di una prassi in deroga all'articolo 30, comma 5, del regolamento, che prevede che le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, in quanto, come già ribadito anche dal Presidente della Camera, vi è una autorizzazione in via generale da parte del Presidente della Camera che consente alle Commissioni di riunirsi in contemporanea con le sedute dell'Assemblea quando non siano previste votazioni, come nel caso delle interrogazioni a risposta immediata.

David ERMINI (PD), nel sottolineare il grande rispetto per la proposta di legge in discussione, rileva come, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni, non sia necessario intervenire direttamente sulle disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale, quanto, piuttosto, su quelle di cui all'articolo 59 del medesimo codice, che disciplina l'errore di fatto e la legittima difesa putativa. In ogni caso, richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento 1.101 a sua firma incide sull'articolo 52, secondo comma, del codice penale, in via indiretta. Ribadisce, infine, la sua disponibilità ad avviare un costruttivo confronto sul tema, eventualmente anche durante l'esame in Assemblea.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nel replicare al collega Ermini, evidenzia che l'emendamento 1.101 pone il serio problema della valutazione *ex post*, da parte del giudice, della particolare situazione soggettiva in cui versa l'agredito in conseguenza del grave turbamento psichico causato dall'aggressore. Osserva, inoltre, come sia necessario evitare che i cittadini, ingiustamente aggrediti all'interno della propria abitazione, siano costretti a subire, in conseguenza della loro condotta difensiva, un procedimento penale. Ritiene, quindi, che l'emendamento Ermini 1.101 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che il grave turbamento psichico sia presunto nelle ipotesi in cui l'aggressione avvenga all'interno dell'abitazione, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione della persona offesa.

David ERMINI (PD), pur ribadendo la sua disponibilità ad un eventuale confronto sul tema, rileva che la riformulazione testé proposta dal collega La Russa potrebbe, di fatto, circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni previste dalla proposta emendativa a sua firma.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) fa notare che tanto la proposta di legge in discussione, quanto l'emendamento Ermini 1.101 prevedono condotte già punibili secondo le leggi penali vigenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina 1.9 ed i subemendamenti Farina 0.1.100.1, Brignone 0.1.100.2, Di Lello 0.1.100.3 e Brignone 0.1.100.4.

Antonio MAROTTA (AP) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.5.

La Commissione respinge il subemendamento Brignone 0.1.100.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dei subemendamenti 0.1.100.7 e 0.1.100.8, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, presenta il subemendamento 0.1.100.50, di contenuto identico emendamento Schullian 0.1.100.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte subemendative del relatore 0.1.100.50, Farina 0.1.100.9 e 0.1.100.10, Brignone 0.1.100.11 e Farina 0.1.100.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.1.100.13, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, presenta il subemendamento 0.1.100.51, di contenuto identico al subemendamento Longo 0.1.100.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti del relatore 0.1.100.51 e Sannicandro 0.1.100.14.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del proponente del subemendamento 0.1.100.15, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sannicandro 0.1.100.17, Brignone 0.1.100.18, Sannicandro 0.1.100.19, Turco 0.1.100.20, 0.1.100.21 e 0.1.100.22, Farina 0.1.100.24, 0.1.100.23 e 0.1.100.25, Brignone 0.1.100.26, Sannicandro 0.1.100.27, Farina 0.1.100.28, Sannicandro 0.1.100.29, La Russa 0.1.100.30 e Farina 0.1.100.31.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del proponente del subemendamento 0.1.100.32, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento del relatore 1.100.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del proponente dell'emendamento 1.26, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Farina 1.20.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 1.102.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento La Russa 1.102 come articolo aggiuntivo, lo stesso sarà posto in votazione in via successiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferraresi 1.29 ed approva l'emendamento Ermini 1.101 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ermini 1.101, le proposte emendative Dambruoso 1.3, Gelmini 1.27, Turco 1.25, Gelmini 1.28, Schullian 1.4, Farina 1.22 e 1.23, Schullian 1.5 e 1.6, Sannicandro 1.16 e 1.18, Farina 1.17, Schullian 1.7, Farina 1.10, Sannicandro 1.11, Farina 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, Sannicandro 1.21, Farina 1.19, non saranno poste in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.102, riformulato come articolo aggiuntivo (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI, (LNA), *relatore*, preso atto della sostanziale bocciatura della sua proposta di legge, che si colloca nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione, dichiara di non condividere il contenuto dell'emendamento Ermini 1.101. Chiede, pertanto, che la Commissione non prosegua nell'esame di un provvedimento del Gruppo della Lega Nord nel quale lui, come rappresentante di tale gruppo in Commissione e primo firmatario della proposta di legge, non si riconosce. Chiede che sia immediatamente

convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede al relatore di meglio precisare le sue determinazioni, in particolare, cosa intenda nel dire che non si riconosce nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.101 Ermini. Rileva che dal punto di vista procedurale sono stati esaminati tutti gli emendamenti presentati ad un testo iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Il testo risultante dall'emendamento approvato verrà pertanto trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Una volta espressi i pareri, domani, secondo quanto previsto, sarà conferito il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, ribadisce la necessità che la Commissione non proceda ulteriormente all'esame della proposta di legge in titolo, essendo incompatibile con quella presentata dal gruppo della Lega Nord e iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione. Ribadisce la richiesta di una immediata convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Walter VERINI (PD) interviene per invitare il collega Molteni a fare maggiore chiarezza circa le determinazioni che intenda assumere in ordine alla proposta di legge in discussione, specificando chiaramente come intende procedere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiama l'onorevole Verini facendogli presente che ha preso la parola senza chiedere alla Presidenza di intervenire.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel replicare al deputato Verini, invita quest'ultimo ad assumere toni più educati e rispettosi nei confronti dei colleghi, rammentando che i parlamentari, durante lo svolgimento dei lavori in Commissione,

possono prendere la parola solo ove autorizzati dalla presidenza.

(Proteste reciproche dei deputati Verini e Molteni).

Donatella FERRANTI, *presidente*, a seguito di questioni tra i deputati Verini e Molteni sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nel richiamare l'esperienza relativa all'approvazione, nella XIV legislatura, della cosiddetta legge « ex Cirielli », quando l'onorevole Cirielli, presentatore della proposta di legge, ha ritirato la firma da tale proposta non riconoscendola come propria a seguito dell'approvazione di un emendamento, rileva l'opportunità di sottoporre la questione concernente l'individuazione delle modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento alla Giunta per il Regolamento, preso atto del fatto che l'avvenuta approvazione dell'emendamento Ermini 1.101 ha radicalmente modificato l'impostazione della proposta di legge Molteni C. 2892, che si colloca nell'ambito della « quota opposizione ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che non v'è necessità alcuna di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento, posto che, anche trattandosi di provvedimento in « quota opposizione », non resta pregiudicato in alcun modo il potere della Commissione di emendare la proposta di legge secondo le ordinarie forme del procedimento in sede referente, come espressamente sottolineato dal Presidente della Camera nella lettera del 10 febbraio 2000.

Ciò premesso, rileva che è rimessa al relatore la scelta di procedere al ritiro della proposta di legge, prima del conferimento del mandato a riferire in Assemblea, di rinunciare al proprio incarico o, dopo la conclusione della sede referente, di ritirare la firma dalla proposta di legge, come avvenne nel caso richiamato dal-

l'onorevole La Russa. In quest'ultimo caso la proposta di legge continuerà ad essere iscritta lunedì prossimo nel calendario dell'Assemblea. Ricorda che l'onorevole Cirielli ha ritirato la firma dopo la conclusione dell'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea di un emendamento che considerava incompatibile con la proposta di legge da lui presentata.

Nel richiamare i colleghi ad assumere toni e comportamenti più consoni alla dignità dell'istituzione parlamentare, dichiara di comprendere il rammarico del collega Molteni, al quale ritiene opportuno concedere un adeguato lasso di tempo per valutare la questione e assumere le conseguenti determinazioni.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, prende atto dei chiarimenti espressi dalla Presidenza e dichiara di abbandonare i lavori della commissione per protesta nei confronti dell'atteggiamento prevaricatore del deputato Verini.

Walter VERINI (PD), nel rigettare le accuse di maleducazione rivoltegli dal collega Molteni, evidenzia come il suo intervento avesse il solo scopo di rasserenare la discussione. Invita, comunque, la presidente a censurare il proprio comportamento, ove ritenuto inopportuno o in grado di pregiudicare il corretto svolgimento dei lavori parlamentari. Rammentando che i provvedimenti in « quota opposizione » non sono imm modificabili e possono essere emendati nel corso dell'esame in sede referente, sottolinea come il gruppo del Partito Democratico, che ha votato favorevolmente all'emendamento Ermini 1.101, sia disponibile ad aprire, nel corso dell'esame in Assemblea, una discussione sul tema della legittima difesa per migliorare ulteriormente il testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando all'onorevole Verini, precisa che la presidenza non necessita di alcuna autorizzazione a censurare, eventualmente, condotte scorrette o irrispettose dei componenti della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), senza entrare nel merito del provvedimento in titolo, ritiene ingiustificato l'atteggiamento assunto dal collega Verini, che avrebbe dovuto chiedere la parola prima di intervenire nella discussione. Manifesta, infine, perplessità circa il fatto che una proposta di legge in quota opposizione, come quella a firma Molteni, sia stata di fatto stravolta a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo di maggioranza. A suo avviso, infatti, la maggioranza stessa avrebbe, più opportunamente, dovuto rendere preventivamente edotto il presentatore della proposta di legge circa la sua volontà di modificarne in modo radicale il contenuto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al collega Bonafede, rammenta come, nel corso della corrente legislatura, siano stati approvati dalla Camera ben tre provvedimenti in « quota opposizione » esaminati dalla Commissione giustizia (in materia di class action, di whistleblowing e di limitazione del rito abbreviato). Avverte, infine, che il provvedimento in discussione, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alla I e alla X Commissione per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

la direttiva 2014/62/UE è diretta a prevedere una normativa di base comune tra i Paesi dell'Unione in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute, al fine di introdurre disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea;

dal 2002 la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria;

l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea, per cui l'attuazione alla Direttiva richiede limitate modifiche alla legislazione penale vigente;

nel corso del dibattito in Commissione sono emerse da parte di alcuni deputati delle perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, che è diretto a modificare l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti

destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, al fine di dare attuazione all'articolo 3 della Direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche « dati informatici »;

le predette perplessità, che hanno per oggetto l'eliminazione dall'articolo 461 dell'avverbio « esclusivamente » riferito a programmi informatici e quindi il rischio di una eccessiva e generalizzata applicabilità della nuova normativa, non appaiono condivisibili;

come espressamente indicato nella relazione del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame, al fine di prevedere la punibilità della fabbricazione fraudolenta, ricettazione, del procacciamento o del possesso anche di dati informatici, nonché di ogni altro mezzo, che per natura si manifesta « *peculiarly adapted* » alla contraffazione o alla alterazione di monete, l'articolo 461 del codice penale viene modificato includendo nella norma il nuovo oggetto del dato informatico, prima assente, ed espungendo l'avverbio « esclusivamente », che « appare troppo restrittivo (e poco finalistico) nella indicazione del rapporto che deve esistere tra gli oggetti materiali e la loro funzione. Se infatti la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione sarebbe ben difficile individuare

condotte punibili, giacché è rarissimo che tali strumenti tecnici possano esser destinati in esclusiva alla contraffazione; mentre, senza scivolare verso forme troppo generiche di perimetrazione della fattispecie, l'eliminazione dell'avverbio consente di individuare strumenti non esclusivi, ma

funzionali alla realizzazione delle operazioni di contraffazione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia
di difesa legittima. C. 2892 Molteni.****PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
LA RUSSA 1.102.**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine al terzo comma, dopo la parola: « imprenditoriale » sono aggiunte le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se

risulta l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione, l'assenza di desistenza e la proporzionalità di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa ».

1. 102. La Russa. *(nuova formulazione).*

ALLEGATO 3

**Modifica all'articolo 52 del codice penale,
in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma,

la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto ».

1. 101. Ermini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente il relatore, onorevole Cassano, ha predisposto l'emendamento 3.1 (*vedi allegato*).

Franco CASSANO (PD), *relatore*, illustra pertanto il suo emendamento 3.1 di cui auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo emendato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente e relatore*, osserva che l'Accordo tra Italia e Senegal sulla cooperazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare

che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza. Evidenzia inoltre che, come posto in rilievo dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (Atto Senato n. 1986), con la sottoscrizione dell'Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.

Passando all'illustrazione del contenuto, rileva che il provvedimento in titolo si compone di 33 articoli, organizzati in 11 capitoli. Il contenuto del provvedimento è in larga misura omogeneo a quello dell'Accordo di analogo tenore con la Somalia. Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti. Gli articoli 3 e 4, in particolare, individuano i settori e le modalità della cooperazione (ricerca e sviluppo, supporto logistico, formazione e addestramento, sanità ed esercitazioni militari).

Evidenzia quindi che i successivi capitoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo (Capitolo III), le questioni attinenti la giurisdizione (Capitolo IV) e le modalità per il risarcimento dei danni provocati dal personale delle parti in relazione all'esercizio reso (Capitolo V).

Pone poi in rilievo il contenuto del il Capitolo VI, che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure ad essi riferibili e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Rileva altresì che la relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'e-

ventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Osserva quindi che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 26 novembre scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.

Sottolinea conclusivamente l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge poiché questo Accordo potrà rafforzare ulteriormente l'azione di stabilizzazione svolta da Dakar di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale, testimoniata da ultimo dalla cooperazione Senegal-Stati Uniti attraverso lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte nell'ovest del Paese.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002,

con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

C. 3269 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, sintetizzando il contenuto del primo dei due accordi all'esame della Commissione, il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, risalente al 27 febbraio 2002, evidenzia che esso impegna le Parti a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato stesso, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

Rileva infatti che in base all'articolo II, fatti che danno luogo a estradizione, quest'ultima viene concessa per fatti che, secondo la legge di ambedue le Parti, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'extradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.

Evidenzia altresì che in materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiedente non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi, secondo le previsioni dell'articolo III.

Sottolinea ancora che l'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato interessato reato politico.

Rileva poi che l'estradizione non verrà concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche.

Osserva come particolare rilievo assume la previsione di cui all'articolo V, in base alla quale alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.

Aggiunge che l'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione — sono tuttavia previste alcune eccezioni.

Ricorda poi che è altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. È poi di norma vietata la consegna della persona estradata

ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.

Riguardo alla decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'estradizione (articolo XIII) osserva che essa viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente — prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni —, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.

Ai sensi dell'articolo XX, evidenzia anche che si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio — e con le eventuali cause ostative all'estradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.

Pone poi in rilievo che il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia.

Sulla seconda delle intese all'esame della Commissione, ossia l'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, rileva che si compone di un breve Preambolo e di 24 articoli. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Passando alla trattazione delle norme più salienti del testo, rileva che dopo le

definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali. Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. L'articolo 14 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra si sia verificata – l'infrazione doganale. L'articolo 16 di-

disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 4) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 3). L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano l'invarianza del livello di protezione, nonché al rispetto della subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati. L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-cileno del 27 febbraio 2002 e del Protocollo addizionale

del 4 ottobre 2012 – nonché, come sopra richiamato, dell'Accordo italo-cileno di cooperazione doganale del 6 dicembre 2005 – evidenza che si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono, come di consueto, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione. Osserva, quindi, che particolare rilievo assume l'articolo 3, che prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile. Ricorda, a tale riguardo, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati: l'obiettivo è quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.

Evidenzia inoltre che il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura, che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia che, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.

Osserva altresì che l'articolo 3, al comma 2 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti

ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali, mentre l'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari per l'attuazione dei due accordi. Per quanto concerne il Trattato di estradizione, in particolare, il comma 1 prevede un onere di 23.163 euro annui, in relazione all'Accordo di cooperazione doganale, sempre il richiamato comma 1 prevede un onere di 15.122 euro annui.

Confida quindi in una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, che rafforzerà il clima costruttivo che si è percepito nel corso della recente missione del presidente Renzi in America latina: proprio lo spirito di questa collaborazione, che si tratta adesso di confermare in sede legislativa, ha permesso la sottoscrizione di altri importanti accordi con Santiago, come quello contro le doppie imposizioni, sulla cooperazione bancaria e nel settore dell'energia e si è concretizzato anche nell'annuncio, da parte della presidente Bachelet, dell'appoggio cileno alla candidatura italiana per il seggio non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017.

Auspica, infine che il Governo avvii quanto prima la procedura di ratifica dell'Accordo italo-cileno in tema di sicurezza sociale siglato nel 1998 e già ratificato dal Cile.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, nel confermare i positivi sviluppi delle relazioni italo-cilene, assicura l'impegno del Governo a dare impulso alla ratifica dell'Accordo richiamato dall'onorevole Porta.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

C. 3285 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente e relatore*, osserva che l'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania definisce l'impegno dei due Paesi a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

Evidenzia che l'intesa si pone come finalità quella di creare uno strumento giuridico per disciplinare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.

Rileva ancora che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

Sottolinea inoltre che l'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo, ovvero l'impegno a stabilire una cooperazione nei settori della sicurezza, con riferimento particolare al contrasto della criminalità nelle sue varie manifestazioni (articolo 1), e individua gli organismi istituzionali competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2), che sono per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza.

Pone poi in risalto che l'Accordo sancisce inoltre i principali settori nei quali la

cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo (articolo 5), del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori (articolo 6), della criminalità organizzata (articolo 7) e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici.

Osserva altresì che l'elencazione non ha carattere esaustivo, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale (articolo 7).

Evidenzia poi la previsione che la collaborazione debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti (articolo 8).

Rammenta quindi le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti (articoli 5, 6 e 7), evidenziando come ad esse si affianchino ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione (articolo 7), l'impiego di ufficiali di collegamento (esperti per la sicurezza) (articolo 3), l'impiego di unità cinofile antidroga (articolo 6), nonché la promozione di procedure investigative (articolo 4) e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate (articolo 6).

Sottolinea inoltre che particolare riguardo è rivolto alle richieste di informazioni (articolo 10), per le quali sono definite le procedure di massima e le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione (articolo 14).

Pone altresì in rilievo che nell'Accordo è sancito che le Parti contraenti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni (articolo 3) e si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per l'avvio della collaborazione operativa (articolo 2).

Evidenza ancora che adeguata tutela è riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 11). Nell'articolato sono espressamente richiamate le formule di salvaguardia che vincolano la collaborazione alla conformità alle rispettive legislazioni nazionali dei due Paesi (articoli 1, 4, 6 e 8).

Ricorda inoltre che, per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire e che per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche (articolo 9).

Passando all'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Giordania di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, evidenza che esso si compone di quattro articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 3 che individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2015, in 168.558 euro (125.650 euro, cui si aggiungono 42.908 euro per le rimanenti spese). A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2017, dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento di ratifica in titolo che, assieme all'accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, concluso nell'aprile scorso ed attualmente all'esame del Senato, consentirà ai due Paesi di avviare una collaborazione sempre più stretta per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme ed al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza e il benessere dell'area mediterranea.

Ricorda che negli ultimi travagliati anni mediorientali la Giordania sembra avere attraversato indenne gli sconvolgimenti delle cosiddette « Primavere arabe » e le crisi propagatesi in molti dei Paesi limitrofi e che la monarchia hashemita paradossalmente si trova a svolgere oggi la stessa funzione per cui era stata posizionata, quasi un secolo fa, per un'intuizione di Winston Churchill, al centro dello scacchiere mediorientale: con una magistrale cautela ed una pragmatica abilità nel mantenere e stabilire relazioni diplomatiche improntate alla cooperazione ed alla condivisione degli obiettivi e degli interessi, Amman è stata finora in grado di assorbire le tensioni e conservare il proprio ruolo di baluardo della stabilità regionale.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, nell'introdurre l'esame del provvedimento evidenza che il disegno di legge all'attenzione della Commissione prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il nostro Governo ed il Governo della Re-

pubblica della Somalia e che tale intesa permetterà di incrementare la cooperazione tra le Forze armate italiane e somale e di favorire la comprensione reciproca sulle principali questioni di sicurezza.

Osserva quindi che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Somalia, firmato a Roma il 17 settembre 2013, costituisce un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa – basta ricordare l'aggressività del fondamentalismo islamista di *al-Shabaab* in Somalia e nei paesi limitrofi, nonché il fenomeno della pirateria marittima al largo delle coste somale.

Ricorda peraltro come l'Accordo sia stato siglato anche come contributo alla stabilizzazione – in parte ancora in corso – del Paese africano, che dopo la caduta di Siad Barre nel 1991 ha conosciuto un ventennio di disfacimento della compagine statale e di potenziale smembramento del paese, con il sorgere di potentati locali e spinte centrifughe operate da altrettanti signori della guerra capaci di mobilitare milizie di migliaia di uomini, malgrado la presenza di una missione internazionale dell'Unione africana, l'*AMISOM*.

Passando ai contenuti dell'accordo, rileva che esso si compone di un breve preambolo e di nove articoli, il primo dei quali prevede che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti e in linea con la normativa europea che impegna l'Italia. L'articolo II, in riferimento all'attuazione dell'Accordo, prevede la possibilità dell'elaborazione congiunta di programmi di cooperazione tanto annuali quanto a lungo termine nel settore militare: le attività collegate all'attuazione dell'Accordo saranno in capo ai due Ministeri della difesa. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare alternativamente nelle rispettive capitali consultazioni per concordare ulteriori specifici accordi ad integrazione di quello in esame, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.

Evidenzia quindi che, per quanto concerne i settori di cooperazione, viene fornito un elenco non esaustivo, che comprende la sicurezza e la politica di difesa; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore militare; il concorso ad operazioni di supporto della pace e umanitarie; il contrasto alla pirateria; l'organizzazione e la gestione delle forze militari – con particolare riguardo alla formazione del personale delle Forze somale di sicurezza nazionale; le questioni ambientali collegate alle attività militari; i servizi sanitari, la storia e gli sport a carattere militare.

Rileva inoltre che, per quanto concerne poi le modalità della cooperazione tra le Parti, questa potrà svilupparsi attraverso visite reciproche di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale – come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di *peacekeeping*; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa.

Proprio a quest'ultimo proposito, pone in rilievo che l'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate. Per quanto poi concerne la ricerca nel campo della difesa e degli equipaggiamenti militari questa verrà attuata mediante scambi di esperienze, test, progettazione, produzione, modernizzazione e servizi tecnici.

Osserva ancora che in ogni caso le Parti si presteranno assistenza per incoraggiare l'esecuzione dei contratti sottoscritti in base alle disposizioni dell'Accordo in esame. L'articolo IV riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo in esame e alle leggi nazionali delle Parti, inclusi gli accordi

internazionali da esse sottoscritti nella materia. L'articolo V riguarda lo *status* del personale e prevede per il personale italiano impegnato nelle attività di attuazione dell'Accordo l'esenzione dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Inoltre non verranno imposte restrizioni alla libertà di ingresso e uscita dalla Somalia al personale italiano o ai familiari a carico, purché muniti di passaporto valido – al proposito il Governo federale della Somalia potrà anche rilasciare documenti d'identità ai singoli membri del personale italiano operante in Somalia, il quale si asterrà da ogni azione e attività incompatibile con la natura dei propri compiti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. Infine, assai rilevante è la previsione per la quale il personale italiano impegnato in missioni o esercitazioni svolte nell'ambito dell'Accordo in esame rimarrà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari dell'Italia. L'articolo VIII prevede peraltro la possibilità di concordare Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della difesa: tali Protocolli saranno limitati gli scopi dell'Accordo in esame e non interferiranno con le rispettive normative nazionali.

Evidenzia altresì che i programmi di attuazione tanto dell'Accordo quanto di eventuali Protocolli addizionali saranno elaborati e attuati da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa somalo, ove possibile in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà anche essere emendato o revisionato tramite scambi di Note tra le Parti.

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica (Atto Camera n. 3459, già approvato dal Senato), rileva che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo succitato e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione dell'Accordo comporta: in particolare, il comma 1 prevede un onere di 5.109 euro annui ad anni alterni, a de-

correre dal 2015, articolati – come riporta la relazione tecnica, in 909 euro per spese di missione e di 4.200 euro per spese di viaggio in relazione ad incontri tra rappresentanti delle Parti per definire le misure attuative dell'Accordo.

Conclude auspicando una rapida approvazione di questo disegno di legge: l'Accordo potrà infatti favorire la stabilità di un Paese – al quale ci lega una lunga consuetudine di amicizia – che occupa un'area di notevole interesse strategico, seppur in un quadro regionale segnato dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

C. 3086 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio TACCONI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Accordo di cooperazione in materia di polizia tra Italia e Austria è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

Osserva quindi che, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi assunti in sede internazionale, l'Accordo mira a rafforzare la collabora-

zione tra i due Paesi nel contrasto delle forme e dei reati connessi di criminalità organizzata, terrorismo, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi nonché di sostanze velenose e radioattive, migrazione illegale, traffico e tratta di persone, reati contro il patrimonio, reati economici e riciclaggio, criminalità informatica.

Evidenzia inoltre che il testo sostituisce la precedente intesa per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti, firmato a Vienna il 12 novembre 1986, mentre continuerà a trovare applicazione l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di polizia, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle sole disposizioni sulla cooperazione bilaterale non trattate dall'Accordo e compatibili con esso.

Rileva ancora che il testo attuale si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per rafforzare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Accordo stesso.

Osserva quindi che il testo dell'Accordo è articolato ed è stato redatto ricorrendo per alcune parti (titoli I, II, V e VII) a modelli già precedentemente impiegati, per altre (titoli III, IV e VI) utilizzando e sviluppando forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali (in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm e le relative decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette « Decisioni Prüm »).

Passando sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, evidenzia che al titolo I vengono individuate le Autorità competenti alla sua applicazione, che sono (articolo 1) per l'Italia il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e per l'Austria il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le autorità amministrative distrettuali; in materia di polizia stradale i governi regionali, le direzioni di polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali.

Pone quindi in rilievo che il titolo II stabilisce gli ambiti della cooperazione, ne individua le forme in cui essa si esplicherà e fissa le regole generali per il suo svolgimento. Più in particolare l'articolo 4, nel ribadire la conformità dell'Accordo con le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti, definisce gli ambiti della cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze velenose e radioattive, della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone, dei reati contro il patrimonio, dei reati economici e del riciclaggio, della criminalità informatica.

Rimarca che la cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali (articoli 5 e 6) e che l'Accordo stabilisce poi che le Autorità competenti delle Parti si forniscano reciprocamente assistenza sulla base di richieste, fissa le procedure per la loro esecuzione, ne individua i requisiti formali e sostanziali, regola i

motivi di rifiuto e prevede altresì forme di assistenza spontanea (articoli 7, 8, 9 e 10).

Rileva ancora che, al titolo III, l'Accordo si occupa di alcune forme particolari di cooperazione di polizia, attinenti in particolare alle attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero (articoli 11 e 12), le consegne sorvegliate transfrontaliere (articolo 13), le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza (articolo 14), la possibilità di costituire centri comuni e la collaborazione presso di essi (articolo 15), la cooperazione nelle attività di protezione di testimoni e vittime esposte a rischio (articolo 16). Al riguardo si osserva che i citati articoli 11 e 12 si richiamano alle disposizioni della CAAS (rispettivamente articoli 40 e 41), ma mentre il primo — quello sull'osservazione transfrontaliera — ribadisce esattamente la normativa di Schengen e le disposizioni già in vigore, l'articolo 12 sull'inseguimento transfrontaliero comporta delle variazioni a quanto attualmente è disciplinato in materia tra Italia e Austria. Di queste variazioni, talune sono modifiche di opzioni già previste dalla CAAS, altre invece vanno oltre la Convenzione stessa.

Osserva inoltre che il titolo IV, costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, tratta di attività di cooperazione diretta da svolgere nella zona di frontiera comune. L'articolo 17 stabilisce per le Autorità competenti dei due Paesi la possibilità di cooperare nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e prevede il ricorso a forme di intervento comuni, compresi i pattugliamenti misti, per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale. L'articolo 22 costituisce il titolo V e riguarda la trattazione, la gestione e la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.

Evidenzia poi che il titolo VI dell'Accordo, costituito dagli articoli da 23 a 28, attiene alle disposizioni generali. Si tratta di norme derivanti dal Trattato di Prüm e

dalle decisioni Prüm del Consiglio dell'Unione europea, che disciplinano sotto diversi aspetti lo status giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto al diritto penale (articolo 23), alla responsabilità civile (articolo 24) e alla protezione, all'assistenza e ai rapporti di servizio (articolo 25) e che lo stesso titolo VI stabilisce altresì i requisiti per l'entrata e il soggiorno nel territorio nazionale dell'altra Parte (articolo 26), e fissa i criteri generali sull'utilizzo delle uniformi, nonché sul porto e sull'uso delle armi in dotazione, riservando comunque la definizione delle specifiche modalità applicative alla stesura di un successivo protocollo esecutivo (articolo 27), e sull'utilizzo di veicoli (articolo 28).

Osserva ancora che l'Accordo prevede disposizioni relative ai costi derivanti dall'attuazione della collaborazione, stabilendo che in linea di principio le spese vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti (articolo 29) e che all'articolo 30 il testo riserva alle Autorità competenti delle Parti la definizione in dettaglio degli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, che saranno stabiliti attraverso successivi protocolli esecutivi.

Passando al disegno di legge di autorizzazione, sottolinea che esso reca in particolare, all'articolo 3, la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-austriaco in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 83.634 euro per spese di missione e 42.808 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclude con l'auspicio di una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del prov-

vedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (C. 2981 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di

cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio

60

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 marzo 2016.

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo,
C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies*
Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	62
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	62
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	63
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Nuovo testo C. 1623 (Parere alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	65
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	66
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni)</i>	68
ALLEGATO (Relazione approvata)	70
AVVERTENZA	69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.**Sull'ordine dei lavori.**

Edoardo FANUCCI, *presidente*, segnala che la presidenza della Commissione bilancio ha inviato una lettera al presidente della Commissione attività produttive in relazione ai tempi dell'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge C. 75 ed abbinate, recante Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Al riguardo ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 1° marzo scorso, acquisito l'avviso del sottosegretario all'economia e alle finanze, ha chiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica nel termine di sette giorni, come proposto dallo stesso sottosegretario. Ricorda anche che l'Assemblea, secondo l'attuale calendario dei propri lavori, dovrebbe avviare l'esame del provvedimento a partire dalla giornata di domani, 3 marzo.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, segnala che nella citata missiva la presidenza della Commissione bilancio ha manifestato l'evidente impossibilità per la Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente, con la conseguenza di doversi pronunciare direttamente per l'Assemblea, con effetti sul complessivo andamento dei lavori parlamentari, soprattutto nel caso in cui la relazione tecnica non fosse ancora disponibile al momento dell'espressione del parere o non fosse verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. La lettera si conclude con un invito al presidente della Commissione

attività produttive ad adottare eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentano alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente.

Vincenzo CASO (M5S) esprime l'apprezzamento del proprio gruppo nei confronti dell'iniziativa assunta la presidenza della Commissione bilancio e suggerisce che analoghi interventi siano posti in essere ogniqualvolta vengano richiesti pareri alla Commissione a ridosso della calendarizzazione in Assemblea dei relativi provvedimenti.

Maino MARCHI (PD) segnala di aver avuto notizia che il Ministero dello sviluppo economico sia in procinto di presentare una nota tecnica che consentirebbe di superare le problematiche di natura finanziaria relative alle proposte di legge C. 75 ed abbinate. Qualora ciò dovesse avvenire, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione si riunisca, nella giornata odierna o al massimo domani, per valutare la possibilità di esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, assicura che, non appena saranno acquisiti dal Governo gli elementi istruttori richiesti, la Commissione procederà quanto prima all'espressione del parere sul provvedimento in oggetto.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1435.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino disposta dal presente provvedimento non dovrebbe produrre alcun impatto sulle entrate degli enti territoriali interessati, in quanto riguarda un modesto lotto a vocazione agricola e senza edifici. Conclude pertanto evidenziando che da tale modifica non dovrebbero derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1435, recante Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino disposta dal presente provvedimento, riguardando un modesto lotto a vocazione agricola e senza edifici, non dovrebbe produrre alcun impatto sulle entrate degli enti territoriali interessati e pertanto da essa non dovrebbero derivare effetti negativi per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenziando che il provvedimento dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea nel corso della prossima settimana, chiede al rappresentante del Governo di fornire una risposta nel più breve tempo possibile.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Nuovo testo C. 1623.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresen-

tante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala la necessità di prevedere espressamente, all'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione della celebrazione della giornata in oggetto, che le predette iniziative da parte delle istituzioni scolastiche non debbano comportare ulteriori oneri a carico dei bilanci scolastici.

Ritiene inoltre necessario che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5 sia riformulata, al fine di prevedere – fermo restando che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste – in particolare alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1623, recante Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 1, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione della celebrazione della giornata in oggetto, appare necessario prevedere espressamente che le predette iniziative da parte delle istituzioni scolastiche non debbano comportare ulteriori oneri a carico dei bilanci scolastici;

appare necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, al fine di prevedere – fermo restando che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste – in particolare alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: scuole di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: , senza oneri a carico del proprio bilancio;

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo in ragione dell'ipocrisia della maggioranza e del Governo, osservando come gli stessi soggetti che si fanno promotori di tali iniziative sono quelli che non fanno nulla per impedire guerre e conflitti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, osserva come la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo potrebbe essere anche l'occasione

per riflessioni critiche sulle guerre e sui conflitti passati e presenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che lo scorso 17 febbraio, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, la Commissione ha proceduto all'audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, anche in considerazione di quanto emerso in occasione della menzionata audizione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252);

premessi che:

lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011, disciplina i contenuti dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (diverse dagli enti territoriali e di quelli del Servizio sanitario nazionale) con le proprie aziende e società partecipate;

a tal fine lo schema definisce i principi e le regole generali dell'operazione di consolidamento, individua i requisiti della amministrazione capogruppo di ciascun gruppo societario, stabilisce le caratteristiche e gli elementi dei documenti da allegare al bilancio consolidato, nonché il contenuto della nota integrativa al bilancio medesimo, dettando infine le disposizioni transitorie per il primo triennio applicativo della nuova disciplina, che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016;

preso atto degli elementi di valutazione emersi dall'audizione della Corte dei conti nella seduta del 17 febbraio 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno escludere espressamente le università dall'ambito di applicazione del regolamento in oggetto, atteso che le stesse, benché ricomprese nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle medesime amministrazioni sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che detta all'articolo 6 specifiche disposizioni anche in materia di bilancio consolidato;

2) per quanto riguarda il bilancio dello Stato, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo la quale per il medesimo bilancio si provvede al consolidamento dei conti con le modalità definite in sede di attuazione della

riforma di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, sarebbe utile introdurre una elencazione, sia pure di massima, dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento;

3) appare necessario che le diverse norme contenute nel regolamento in oggetto siano coordinate con quelle del regolamento – in via di definizione – di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, in modo da evitare che, con riferimento al consolidamento del bilancio di previsione e del rendiconto, si determini un aggravio se non una duplicazione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate;

4) si precisi, all'articolo 15, che le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a partire dai bilanci di previsione redatti nel 2016, con riferimento all'anno 2017, nonché a partire dai bilanci consuntivi e rendiconti redatti nel 2017, con riferimento all'anno 2016. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S), esprimendo apprezzamento per alcune delle condizioni contenute nel parere, che riprendono osservazioni formulate dalla Corte dei conti, lamenta che all'articolo 10 non sia previsto che la nota integrativa debba contenere informazioni dettagliate relative, ad esempio, agli strumenti finanziari derivati e ai criteri di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie. Osserva al riguardo come anche la Corte dei conti abbia sottolineato che per le informazioni della nota integrativa sia previsto un livello di dettaglio inferiore a quello di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 127 del 1991, relativo alla nota integrativa degli enti a struttura societaria.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, si dichiara d'accordo in linea di massima con quanto suggerito dal collega Caso e chiede di poter effettuare i necessari approfondimenti

in vista di un'integrazione della proposta di parere testé formulata.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Atto n. 248.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, segnalando che le Commissioni riunite II e XIII hanno espresso sullo schema in oggetto parere favorevole con condizioni e osservazioni, chiede al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che il provvedimento introduce fattispecie di illecito amministrativo non sanzionate dal decreto legislativo n. 225 del 2005, che viene contestualmente abro-

gato, per cui, in relazione a questo aspetto, lo schema di decreto legislativo non produce effetti finanziari negativi sulle regioni rispetto al pregresso.

Con riferimento alle fattispecie già sanzionate dal decreto legislativo n. 225 del 2005, segnala che le regioni e gli enti dalle stesse delegati hanno svolto un'attività di accertamento e contestazione estremamente limitata, per cui le sanzioni irrogate in materia hanno prodotto un gettito limitato, il cui venir meno appare suscettibile di determinare effetti del tutto trascurabili sugli enti in questione.

Osserva peraltro che l'aver accentrato in capo ad un'autorità statale la potestà sanzionatoria nel settore oleario, oltre ad arrecare benefici in termini di certezza del diritto ed uniformità nella repressione degli illeciti amministrativi su tutto il territorio nazionale, consente, comunque, alle regioni ed agli enti delegati di destinare ad altre funzioni l'apparato amministrativo-burocratico deputato alla gestione di tale materia e che l'accentramento della potestà sanzionatoria in capo all'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali appare suscettibile di produrre un incremento di introiti da sanzioni per lo Stato.

Conferma quindi, come già evidenziato nella relazione tecnica, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono sull'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per il 50 per cento saranno riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di pertinenza dell'Ispettorato repressione frodi, in modo da potenziare le attività di controllo svolte dall'Ispettorato medesimo, che, peraltro, assumerà le nuove competenze sanzionatorie ad invarianza di oneri.

Conclude rilevando come dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività previste potranno in ogni caso essere attuate dall'amministrazione interessata con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Susanna CENNI (PD), *relattrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (atto n. 248);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento introduce fattispecie di illecito amministrativo non sanzionate dal decreto legislativo n. 225 del 2005, che viene contestualmente abrogato, per cui, in relazione a questo aspetto, lo schema di decreto legislativo non produce effetti finanziari negativi sulle regioni rispetto al pregresso;

con riferimento alle fattispecie già sanzionate dal decreto legislativo n. 225 del 2005, le regioni e gli enti dalla stessa delegati hanno svolto un'attività di accertamento e contestazione estremamente limitata, per cui le sanzioni irrogate in materia hanno prodotto un gettito limitato, il cui venir meno appare suscettibile di determinare effetti del tutto trascurabili sugli enti in questione;

peraltro l'aver accentrato in capo ad un'autorità statale la potestà sanzionatoria nel settore oleario, oltre ad arrecare benefici in termini di certezza del diritto ed uniformità nella repressione degli illeciti amministrativi su tutto il territorio nazionale, consente, comunque, alle regioni ed agli enti delegati di destinare ad altre funzioni l'apparato amministrativo-burocratico deputato alla gestione di tale materia;

inoltre l'accentramento della potestà sanzionatoria in capo all'Ispettorato

repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali appare suscettibile di produrre un incremento di introiti da sanzioni per lo Stato;

i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono sull'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per il 50 per cento saranno riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di pertinenza dell'Ispettorato repressione frodi, in modo da potenziare le attività di controllo svolte dall'Ispettorato medesimo, che, peraltro, assumerà le nuove competenze sanzionatorie ad invarianza di oneri, come già evidenziato nella relazione tecnica;

dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività previste potranno in ogni caso essere attuate dall'amministrazione interessata con le risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri. ».

Francesco CARIELLO (M5S) osserva come il rappresentante del Governo non ha ancora fornito risposta al suo quesito relativo alle possibili distorsioni e disfunzioni derivanti dalla previsione, contenuta nell'articolo 10, del finanziamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) attraverso il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dallo schema. Osserva infatti che l'eventuale eliminazione o notevole riduzione delle frodi nel settore oleario potrebbe comportare, paradossalmente, la riduzione delle risorse finanziarie destinate all'Ispettorato. Esprime inoltre perplessità in merito all'accentramento, in capo ad un'autorità statale, della potestà sanzionatoria nel settore oleario, ritenendo che tale accentramento possa ridurre l'efficacia di tale attività. Preannuncia comunque l'astensione del proprio gruppo sulla proposta

di parere, poiché l'impianto dello schema in esame viene reputato apprezzabile.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, in relazione alle obiezioni relative all'accentramento dell'attività ispettiva, formulate dal collega Cariello, evidenzia che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sullo schema in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in

oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2016.

Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 24 febbraio aveva formulato una proposta di relazione sugli atti dell'Unione europea in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

RELAZIONE APPROVATA

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 *final*), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4);

premessi che:

il 27 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato il Programma di lavoro per il 2016, il secondo del suo mandato;

il programma ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014, confermando l'obiettivo di un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta su aspetti meno rilevanti che non richiedono l'azione dell'UE;

le dieci priorità del Presidente Juncker – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base sulla quale è stata nominata – affrontano le grandi sfide sulle quali l'UE è chiamata attualmente a confrontarsi, tra cui il rilancio dell'occupazione, la crescita economica e la carenza di investimenti, la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali, la mancanza di fiducia sul ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale che sta emergendo;

il programma di lavoro, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016 relativamente, tra le altre, alle priorità concernenti un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti, un mercato unico digitale connesso, un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida, un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa, un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti;

per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,

la Commissione europea preannuncia la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l’elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati;

il programma della Commissione europea prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano;

a tal fine, la Commissione intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l’orizzonte temporale del 2020;

per favorire occupazione, sviluppo e inclusione sociale, la Commissione intende promuovere gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l’arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia;

nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano intende perseguire il rafforzamento degli interventi di politica attiva diretti a favorire l’occupazione e la crescita, in particolare a sostegno dell’occupazione giovanile e dell’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;

nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea affronta i seguenti aspetti del mercato unico: una strategia generale; Unione dei mercati dei capitali; libera circolazione dei lavoratori; potenziamento di alcuni settori strategici; fiscalità;

la Commissione ribadisce l’importanza di consolidare i punti di forza del mercato unico, permettendo a quest’ultimo di liberare appieno il proprio potenziale;

il programma di lavoro specifica che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti ed aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico;

per quanto riguarda invece la fiscalità, la Commissione preannuncia la presentazione di un piano d’azione sull’IVA che dovrebbe illustrare le prossime tappe per l’introduzione di un regime definitivo, efficiente e a prova di frode;

in materia di fiscalità la Relazione programmatica del Governo ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte;

nel programma di lavoro la Commissione europea sottolinea che ha già presentato una serie di misure attuative della relazione dei cinque presidenti sul tema « Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa », che delinea le prospettive di ulteriore integrazione per l’Eurozona;

le priorità del Programma del trio di Presidenza in materia economico-finanziaria comprendono, tra l’altro, la proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario (COM(2014)43), che mira alla separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale; l’attuazione del meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, entrato in vigore con l’approvazione del regolamento (UE) n. 806/2014, che, al fine di limitare l’impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. *bail-out*), introduce il principio per cui la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. *bail-in*); la proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari fino a 100 mila euro (COM(2015)586);

altra priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato

transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa;

nella Relazione programmatica 2016 il Governo, riguardo alle politiche per l'impresa, segnala l'intenzione di rilanciare la politica industriale e di favorire – anche a livello europeo – l'integrazione delle politiche per l'impresa in tutte le politiche che impattano sulla competitività;

considerato che:

una delle priorità alle quali prestare maggiore attenzione è quella di superare la crisi di fiducia nel progetto europeo che sta emergendo in ampi settori dell'opinione pubblica degli Stati membri;

occorre mettere quindi al centro del dibattito sulle prospettive dell'UE l'obiettivo di una sempre più stretta integrazione in un'Unione politica, intesa quale tappa verso la mèta degli Stati Uniti d'Europa;

in questo quadro, appare necessaria un'iniziativa politica volta a superare problemi vecchi e nuovi, attraverso l'introduzione di strumenti innovativi;

appare necessaria soprattutto una diversa politica economica europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;

occorre adoperarsi affinché si proceda al completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già

attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie;

appare necessaria una maggiore flessibilità nel perseguimento di una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici e di un maggiore dinamismo nelle politiche di investimento comuni, insieme ad una graduale introduzione di forme di mutualizzazione del debito pubblico degli Stati membri;

più in generale occorre che l'Italia, nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni europee, faccia sentire la propria voce con piena consapevolezza del proprio ruolo, della propria forza e della propria storia;

in particolare, occorre perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;

occorre infine creare le condizioni affinché possa essere scongiurata la cosiddetta Brexit nel quadro di un'intesa che sia equa, soddisfacente per tutti i contraenti della stessa, e tale da non mettere a rischio i presupposti essenziali del progetto di integrazione europea, del quale del resto il Regno Unito è stato, a partire dal suo ingresso, un soggetto protagonista,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario tenere nel dovuto conto, anche alla luce del crescente fabbisogno di investimenti pubblici in funzione anticiclica, il tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, in particolare considerando, nel valutare la coerenza dei bilanci nazionali con le predette regole, sia i percorsi nazionali di riduzione del disavanzo pubblico sia le riforme strutturali

pro-crescita che in ogni Paese sono state progettate, attuate o in corso di attuazione;

2) appare necessario potenziare e accelerare gli investimenti del Piano Juncker, alla luce sia del rallentamento economico globale messo in evidenza dall'ultimo *Interim Economic Outlook* pubblicato dall'OCSE in data 18 febbraio 2016 sia dell'andamento, definito « deludente » dall'OCSE stessa, dello stesso Piano Juncker, che secondo le previsioni avrebbe dovuto mobilitare investimenti per quasi 2 punti e mezzo di PIL dell'UE, mentre a gennaio 2016 i progetti di investimento approvati nell'ambito del Piano ammontano a meno di mezzo punto di PIL dell'UE;

3) occorrere dare coerente applicazione alla cosiddetta « clausola migranti » per far fronte all'emergenza migratoria;

4) bisogna perseguire il progetto di un'Europa a cerchi concentrici, con al centro un'Eurozona progressivamente rafforzata che si mantenga aperta, in prospettiva, ad un'evoluzione verso un'Unione politica;

5) appare necessario accrescere la sfera d'influenza delle politiche comuni a livello europeo, in primo luogo completando, senza ulteriori tergiversazioni e incertezze, l'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi;

6) occorre evitare di dar corso a iniziative volte a gravare i sistemi bancari nazionali di obblighi e vincoli legati all'ammontare e alla composizione dello stock di titoli del debito pubblico in loro possesso;

7) occorre altresì introdurre forme rafforzate di smaltimento delle sofferenze bancarie, al fine di far ripartire in credito alle imprese;

8) deve essere valutata l'opportunità di un'applicazione più flessibile delle regole del *bail-in* che non si presti a minare

la fiducia degli investitori, per ridurre i rischi di instabilità sistemica provocati dalla crisi di singole banche;

9) appare necessario prevedere, magari in tempi più lunghi vista la complessità di un simile intervento, l'introduzione di un sussidio europeo di disoccupazione finanziato tramite un rafforzato bilancio dell'UE;

10) occorre incrementare la dotazione del bilancio dell'UE non solo per le politiche sopra ricordate ma anche per un'efficace gestione comunitaria e sovranazionale dell'emergenza migratoria che ha investito l'Unione Europea, alla quale certo non si può rispondere con scelte solo nazionali e tanto meno mettendo in discussione il Trattato di Schengen;

11) appare necessario che il Governo continui gli approfondimenti in sede europea su questioni di fondo quali quelle riguardanti la creazione di un Tesoro europeo, che nello scenario ottimale dovrebbe essere dotato non solo di autonomia di entrata e di spesa, ma anche della facoltà di emettere titoli di debito propri con il quali finanziare politiche europee a sostegno della crescita e anche di contrasto a crisi di natura più squisitamente sociale e politica; quelle riguardanti il rafforzamento della legittimità democratica, affinché gli organi di governo dell'Unione europea siano legati al Parlamento europeo da un vincolo politico di fiducia; quelle riguardanti la posizione da tenere, a livello europeo, sulla situazione di profondo squilibrio macroeconomico generata dalla presenza in alcuni Paesi di avanzi con l'estero decisamente superiori ai limiti indicati negli accordi europei e, a tutti gli effetti, eccessivi;

12) occorre promuovere, in sede parlamentare, una discussione sul Rapporto dei Cinque Presidenti dell'UE pubblicato nel giugno 2015, documento che costituisce un punto di riferimento di primaria importanza dei documenti programmatici che questa Commissione ha esaminato e ai quali la presente relazione si riferisce.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	74
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

Girolamo PISANO (M5S) chiede al Presidente che la pubblicità della seduta sia assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti televisivi a circuito chiuso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), in considerazione della presenza, nell'aula della Commissione, di numerosi deputati non appartenenti alla Commissione stessa, sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto delle norme del Regolamento, al fine di assicurare il rispetto delle prerogative di tutti i deputati.

Sandra SAVINO (FI-PdL) lamenta come molti deputati stiano riprendendo con il proprio telefono cellulare la seduta

della Commissione, in contrasto con le regole vigenti in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene opportuno sospendere la seduta, in attesa del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.10.

Daniele PESCO (M5S) lamenta come l'assenza del rappresentante del Governo impedisca, di fatto, la normale prosecuzione dei lavori della Commissione e quindi, anche l'esame dello schema di decreto legislativo (Atto n. 256), recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993, e ne sollecita quindi l'avvio, rilevando come il gruppo M5S abbia formulato su di esso una proposta di parere alternativa.

Girolamo PISANO (M5S), nel ricordare che le forze politiche di maggioranza si erano impegnate a procedere, nella seduta odierna, al seguito dell'esame dell'Atto n. 256, formulando la proposta di parere del relatore, critica l'atteggiamento delle stesse forze politiche, le quali, in disprezzo

delle competenze della Commissione e delle regole del dibattito democratico, hanno evidentemente scelto di proseguire la discussione in materia al di fuori dell'organo parlamentare.

Dino ALBERTI (M5S) condivide le considerazioni del deputato Pisano, sottolineando come il Movimento 5 Stelle, alla luce del dibattito svolto nelle sedute precedenti, si aspettasse di poter proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/17/UE e, segnatamente, la proposta di parere formulata dal relatore su di esso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, per prassi consolidata della Commissione, il voto sulle proposte di parere sui provvedimenti è preceduto dalla loro trasmissione, anche in via informale, a tutti i componenti della Commissione, i quali hanno, in tal modo, l'opportunità di approfondirne il contenuto. Rileva quindi come la seduta odierna sarebbe stata comunque finalizzata alla diffusione ai deputati della proposta di parere del relatore e non al voto sulla proposta stessa.

Dino ALBERTI (M5S), nel ribadire le sue valutazioni sul comportamento tenuto dai gruppi di maggioranza, evidenzia come la mancata presentazione della proposta di parere del relatore sul predetto schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/17/UE sia evidentemente dovuta alle forti critiche sollevate dalle forze di opposizione sul contenuto del provvedimento e, quindi, alla presa di coscienza, da parte della stessa maggioranza, della necessità di modificare i termini della proposta di parere del relatore su di esso.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di differire a martedì 8 marzo prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo, attualmente previsto per lunedì 7 marzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea l'esigenza di valutare più compiutamente tutti gli aspetti connessi al contenuto dello schema n. 256. Ritiene infatti che le numerose problematiche e questioni applicative, oltre che politiche, emerse in relazione alle misure recate da tale schema di decreto evidenzino la necessità di un ulteriore approfondimento di natura tecnica su di esse, anche al fine di valutarne i possibili riflessi sui mutui concessi per l'acquisto di immobili non residenziali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, anche alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta lo svolgimento dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abbinato.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra. C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in at-

tività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

SEDE REFERENTE

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78

ALLEGATO (*Emendamento 1.1*) 80

RISOLUZIONI:

7-00520 Marzana: Sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi (*Seguito della discussione e rinvio*) 78

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, conferma la sua proposta di esprimere parere favorevole.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole. Sottolinea come il suo gruppo abbia sostenuto questo importante provvedimento presso la Commissione di merito, contribuendo ad un significativo miglioramento del testo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016 — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

C. 2572 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta del 23 febbraio si è concluso l'esame preliminare e che nella seduta del 24 febbraio è stato adottato il testo base. Avverte altresì che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che è stato presentato il solo emendamento 1.1 a firma del deputato Simone Valente (*vedi allegato*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 che sostanzialmente vanifica la portata normativa del provvedimento.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme.

Simone VALENTE (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento, la reiezione del quale – viceversa – indurrebbe il suo gruppo a votare contro il provvedimento.

Mara CAROCCI (PD) dichiara di aver reso disponibile documentazione fotografica che dimostra lo stato di assoluto degrado dell'ex collegio di Villa Lomellini. La proposta di legge intende favorire il comune di Santa Margherita Ligure, che non può allo stato utilizzare a fini pubblici il predetto immobile, se non sopportando elevatissimi costi.

Simone VALENTE (M5S) replica che la problematica relativa all'immobile *de quo* non è propria del solo comune di Santa Margherita Ligure, in quanto l'Italia è piena di immobili pubblici fatiscenti per ciascuno dei quali non è ipotizzabile che si intervenga con una norma di rango legislativo, permettendo in tal modo ai comuni di vendere propri beni per fare cassa. È compito invece di Stato e regioni aiutare gli enti locali, permettendo loro di non vendere il proprio patrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Simone Valente 1.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il nuovo testo, adottato come testo base nella seduta del 24 febbraio 2016, sarà inviato alle Commissioni di settore per l'espressione del prescritto parere. Comunica altresì che sarà avviata la raccolta delle adesioni per un eventuale trasferimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00520 Marzana: Sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria MARZANA (M5S) annuncia di aver presentato un'integrazione agli impegni già presenti nella sua risoluzione, che si riserva di trasfondere in una sua nuova formulazione.

Dopo interventi di Luisa BOSSA (PD) e della sottosegretaria Angela D'ONGHIA, Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che domani si terranno significative audizioni sull'argomento e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci.

EMENDAMENTO 1.1

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: « b) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare i compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati. L'Ente friulano di assistenza, inoltre, non può mutarne la destinazione ».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole « dall'alienazione o ».

1. 1. Simone Valente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	81
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	82
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S)	83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Federico MASSA (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), evidenziando,

in particolare, le garanzie assicurate dall'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa e la razionalizzazione del sistema di impugnazione degli arbitrati, anche al fine di dare maggiore certezza ai rapporti giuridici in tema di lavori pubblici.

Claudia MANNINO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), dichiarando, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Nell'evidenziare l'esiguità delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, ne auspica un aumento, soprattutto nelle regioni in cui si registra un elevato numero di contenziosi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2953 recante « Disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2.6), prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega all'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra l'altro, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;

la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), affida alla competenza delle sezioni specializzate, le cause e i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei

quali sia parte una delle società di cui al comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2.6) comporta pertanto l'estensione della competenza delle sezioni specializzate anche alle controversie relative ai contratti non di rilevanza comunitaria (c.d. « sotto soglia »), in coerenza con l'esigenza di « specializzazione » del giudice;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), numero 1), prevede « ...la razionalizzazione della disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale... », che potrà avere effetti positivi anche con riguardo alle controversie arbitrali nella materia dei contratti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,

premessi che:

il presente disegno di legge è il risultato del lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal presidente di sezione della Corte di cassazione, dottor Giuseppe Berruti, costituita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 27 maggio 2014, al fine di predisporre proposte di interventi in materia di processo civile;

le modifiche, con particolare riferimento alla struttura del processo civile, introducono disposizioni eccessivamente orientate a privilegiare esigenze di accelerazione del processo stesso, che finiscono, di fatto, con il pregiudicare i diritti e le garanzie processuali delle parti ed in particolare il principio del contraddittorio, scoraggiando, al contempo, il cittadino dal ricorrere al « sistema giustizia », determinando la violazione di un suo diritto fondamentale;

per quel che più attiene alle competenze della VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge interviene nell'ottica di ampliare le competenze delle nuove sezioni specializzate, il cosiddetto tribunale delle imprese;

come noto, infatti, il decreto legislativo n. 168 del 2003, aveva istituito, presso i tribunali e le Corti d'appello, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, la cui competenza era limitata alle controversie in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti) e di diritto d'autore, nonché in

materia di concorrenza sleale, nei casi di atti di concorrenza sleale interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Successivamente con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sono state introdotte nel nostro sistema le sezioni specializzate in materia di impresa;

con il provvedimento in esame, al Tribunale delle imprese sono affidate le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 168 del 2003 (ovvero le controversie sugli appalti pubblici di rilevanza comunitaria);

da ciò discende che sono pertanto attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le controversie sui contratti pubblici – sia sopra che sotto-soglia comunitaria – in cui sia parte una società di capitali e, a seguito dell'attuazione della delega, anche una società di persone;

a tale ultimo riguardo si evidenzia che i maggiori costi da sostenersi per l'accesso al tribunale delle imprese che conducono ad un raddoppio dei costi, si estenderanno dunque anche alle società di persone ed alle piccole imprese « costrette » *ex lege* a rivolgersi a tali sezioni specializzate;

suscita riserve, in relazione al predetto all'ampliamento delle competenze, la constatazione del numero esiguo delle attuali sezioni in cui è articolato il « Tribu-

nale delle imprese » sul territorio che, non rendendo sufficientemente agevole, il ricorso alle predette sezioni per gli utenti della giustizia, producono il risultato di comprimere, di fatto, il diritto dell'impresa e del cittadino ad agire in giudizio, me-

diante una surrettizia riscrittura della geografia giudiziaria,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06350 Lodolini: Finanziamento e modalità di realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-06538 De Lorenzis: Verifica della correttezza dell'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, con particolare riguardo alla gestione del registro delle opposizioni	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-06992 Liuzzi: Rispetto da parte dello Stato italiano dell'Accordo con la Santa Sede concernente la cessione all'Italia di frequenze televisive e la trasmissione dei programmi dello Stato della Città del Vaticano su canali nazionali	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-07049 Culotta: Esclusione della città di Palermo dal novero delle città in cui sarà mantenuto il servizio di recapito giornaliero della posta	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	94
5-07090 Di Vita: Ipotesi di chiusura della emittente televisiva Telejato (PA) a causa delle interferenze con le frequenze televisive dell'isola di Malta	86
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	97
5-07759 Ventricelli: Limitazione dell'operatività dei postamat della regione Puglia ai soli orari di apertura degli uffici postali per motivi di sicurezza	87
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-06350 Lodolini: Finanziamento e modalità di realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli per la risposta, della quale si ritiene parzialmente soddisfatto, osserva che non sono stati affrontati i quesiti specifici relativi alla regione Marche e si riserva pertanto di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-06538 De Lorenzis: Verifica della correttezza dell'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, con particolare riguardo alla gestione del registro delle opposizioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, della quale si ritiene parzialmente soddisfatto. Prende atto, infatti, che il Governo ha analizzato compiutamente e in modo approfondito tutti i quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo e ha chiarito molti aspetti della vicenda oggetto dell'interrogazione, in particolare fugando i dubbi che si erano ingenerati a seguito di notizie fuorvianti apparse sulla stampa.

5-06992 Liuzzi: Rispetto da parte dello Stato italiano dell'Accordo con la Santa Sede concernente la cessione all'Italia di frequenze televisive e la trasmissione dei programmi dello Stato della Città del Vaticano su canali nazionali.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario Giacomelli della risposta, che, pur contenendo elementi di dettaglio rispetto alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, non appare esaustiva, aspettandosi i firmatari un livello di det-

taglio assai maggiore. Stigmatizza, inoltre, l'impossibilità di reperire i documenti ufficiali relativi all'Accordo con la Santa Sede che, a suo giudizio, dovrebbero essere nella disponibilità del Parlamento.

5-07049 Culotta: Esclusione della città di Palermo dal novero delle città in cui sarà mantenuto il servizio di recapito giornaliero della posta.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta. Esprime apprezzamento per le decisioni assunte riguardo alla città di Palermo, ritenendo inopportuno ridurre il servizio postale, trattandosi di una città metropolitana. Auspica, infine, che proprio in relazione alla rilevanza del territorio della città di Palermo, possa essere programmato, a differenza di quanto avviene attualmente, il recapito della posta anche negli orari pomeridiani.

5-07090 Di Vita: Ipotesi di chiusura della emittente televisiva Telejato (PA) a causa delle interferenze con le frequenze televisive dell'isola di Malta.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, che fornisce elementi che erano già noti all'indomani della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo. Giudica tuttavia importante sottolineare le preoccupazioni per quelle emittenti che si trovano al di sotto della linea tracciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono state revocate le frequenze. Osserva che, in conseguenza di tale decisione, oltre a privare i cittadini di un servizio importante,

numerosi professionisti hanno perso il posto di lavoro e invita pertanto il Governo, al fine di liberare frequenze da assegnare all'emittenza locale, ad operare una verifica sugli spazi sovradimensionati assegnati alle emittenti nazionali e sulle presunte interferenze con l'isola di Malta. A quest'ultimo riguardo osserva che l'unica interferenza potrebbe generarsi dall'impianto del monte Lauro a Buccheri, nel siracusano, l'unico che raggiunge l'isola di Malta, e che invece sono state revocate le frequenze a tre emittenti, RMK, Tele Radio Studio 98, AG TV, che si trovano nel territorio della provincia di Agrigento.

5-07759 Ventricelli: Limitazione dell'operatività dei postamat della regione Puglia ai soli orari di apertura degli uffici postali per motivi di sicurezza.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la puntualità delle argomentazioni contenute nella risposta e per la celerità con cui essa è stata resa. Esprime apprezzamento per la notizia, già appresa dal responsabile delle relazioni istituzionali di Poste italiane e confermata dal rappresentante del Go-

verno, della graduale riapertura dei postamat chiusi per ragioni di sicurezza e auspica che si possa addivenire ad una operatività piena di tali dispositivi sia nella regione Puglia che nel territorio della provincia di Matera.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06490 Ferro: Difficoltà di ricezione di alcuni canali Rai nel territorio del comune di Trevi (FR).

ALLEGATO 1

5-06350 Lodolini: Finanziamento e modalità di realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano Strategico Banda Ultra Larga, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, si propone di garantire, entro il 2020, il collegamento a 30 Mbps al 100 per cento dei cittadini e a favorire le sottoscrizioni ai servizi a 100 Mbps, offerti dagli operatori, al 50 per cento della popolazione.

In attuazione di una prima tranche di interventi, la delibera Cipe del 6 agosto 2015 ha assegnato al Ministero 2.200 milioni di euro a valere sulla disponibilità FSC 2014-2020 per il finanziamento della banda ultra larga nei cluster C e D, ovvero nelle zone ad alto fallimento di mercato.

L'Accordo Quadro siglato in data 11 febbraio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, ha assicurato il coordinamento sotto il profilo finanziario ed operativo, in linea con le previsioni della Delibera CIPE n. 65 del 2015, volto alla ripartizione delle risorse necessarie per coprire il fabbisogno in tutte le aree bianche di tutte le Regioni. Gli obiettivi sono di raggiungere tutte le unità abitative con reti abilitanti servizi ad almeno 30 Mbps ed almeno il 70 per cento delle unità abitative con reti abilitanti servizi oltre il 100 Mbps, oltre ad assicurare la connessione in fibra a scuole, ospedali e uffici della PA. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'accordo prevede di utilizzare 1,6 miliardi di risorse FSC 2014-2020, circa 1,2 miliardi di risorse finanziati dalle Regioni con i programmi POR FESR e FEASR 2014-2020 e 230 milioni del PON impresa e competitività.

Per il perseguimento degli obiettivi di realizzazione degli interventi, il Ministero

si avvarrà, con funzioni di soggetto attuatore, della società « *in house* » Infratel. Il modello di intervento che verrà attuato è quello « diretto » che prevede la realizzazione di una rete che rimarrà di proprietà pubblica, in quota parte tra regioni e Stato in base alle risorse rispettivamente utilizzate. Tale rete sarà messa a disposizione tramite un soggetto gestore dell'infrastruttura passiva, che verrà selezionato in bandi di gara, a tutti gli operatori di rete interessati ad offrire il servizio finale a cittadini ed imprese.

In questa fase, il MISE sta sottoscrivendo accordi con ogni singola regione per definire criteri e modalità di interventi e il dettaglio dello sviluppo temporale del Piano complessivo di intervento nel periodo 2016-2020.

Si prevede quindi di pubblicare più bandi di gara che potranno, ciascuno di essi, riguardare una o più regioni.

Quindi, sulle aree bianche lo Stato garantisce tramite un suo intervento diretto, la realizzazione di una rete pubblica passiva che consente a tutti gli operatori privati di erogare servizi a cittadini e imprese, rispettando obiettivi e tempi definiti dal piano strategico banda ultra larga.

Sulle aree « a mercato » (aree nere e grigie) dove già esiste una o più infrastrutture di rete NGN, il Piano strategico prevede futuri interventi dello Stato, in accordo con la Commissione europea, volti a garantire il salto tecnologico per consentire a cittadini ed imprese di avere collegamenti ad internet oltre i 100 Mbps anche a sostegno degli investimenti di operatori pubblici e privati – compresa Metroweb.

ALLEGATO 2

5-06538 De Lorenzis: Verifica della correttezza dell'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, con particolare riguardo alla gestione del registro delle opposizioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in questione informando per quanto segue.

La Fondazione Ugo Bordoni (FUB) è una fondazione di diritto privato, riconosciuta ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003 quale istituzione di alta cultura e ricerca e sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche.

Le modalità di collaborazione con il MiSE, con le altre Amministrazioni pubbliche ed anche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle Amministrazioni medesime, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sull'attività svolta dalla Fondazione, e, nello specifico, se quest'ultima venga svolta « nel rispetto del

principio dell'equilibrio economico tra costi di gestione e le risorse disponibili », con particolare riguardo alla « questione dei tetti stipendiali » e alla « trasparenza dei bilanci », evidenzio il pieno rispetto della normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sia da parte del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione vigilante, sia da parte della stessa Fondazione, in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Risultano, infatti, di facile reperibilità nel sito istituzionale del MiSE (sezione amministrazione trasparente – Enti controllati) i dati relativi ai compensi dei componenti dell'organo amministrativo della Fondazione, dai quali si desume la non fondatezza delle affermazioni contenute nelle notizie di stampa citate, sulle quali peraltro, il Ministero dello sviluppo economico aveva già svolto le opportune verifiche e sulle quali, inoltre, è attualmente pendente una denuncia civile e penale per diffamazione in tutela della Fondazione Bordoni, nonché del Presidente e del Vice Direttore Generale.

Del pari, in attuazione della medesima normativa sulla trasparenza, la Fondazione ha reso pubbliche sul proprio sito istituzionale le informazioni sui compensi degli organi di amministrazione e controllo, nonché dei dirigenti in servizio (compreso il Vice Direttore Generale), oltre alla pubblicazione dei bilanci consuntivi, approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

Riguardo alla gestione economica della Fondazione, rilevo che il patrimonio netto della Fondazione a fine 2014, consente di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità operativa dell'Ente.

Nel 2014 la Fondazione ha registrato una riduzione dei costi della produzione, che si sono ridotti del 4,86 per cento rispetto al 2013.

Sulla base di tali risultanze, il MiSE ha invitato, comunque, l'Ente a voler perseguire la strategia, già annunciata e improntata ad una diversificazione delle commesse, con una particolare localizzazione sull'attività di ricerca e al maggiore utilizzo delle risorse inerenti programmi UE. Si è reputato, necessario, richiamare lo stesso ad un maggiore sforzo di razionalizzazione di alcune voci di costo, nonostante la riduzione già registrata.

Con riferimento alla notizia di stampa riferita, concernente l'assunzione di personale, si fa presente che la Fondazione Bordoni ha stipulato una convenzione quadro pluriennale con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico che include, tra l'altro, l'attività della procedura di esame di brevettazione, cui, probabilmente, si riferiscono le notizie di stampa contenuto nell'atto in questione. Nell'ambito di tale convenzione, la FUB ha supportato le attività dell'Ufficio Brevetti fornendo proprio personale contrattualizzato *ad hoc*.

Riguardo, invece, alla gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, risultano privi di ogni possibile fondamento i dubbi sollevati su possibili conflitti di interessi, in quanto è la norma stessa istitutiva del Registro ad impedire strutturalmente ogni possibile discrezionalità da parte del Gestore.

Il sistema del Registro Pubblico delle Opposizioni è vigilato oltre che dal Ministero dello Sviluppo Economico dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i quali svolgono controlli sull'organizzazione, sul funzionamento e sulle procedure del Registro stesso, il quale è

accessibile sia dal Garante Privacy sia dall'Autorità Giudiziaria per verifiche o ispezioni che risultino necessarie.

Inoltre, il Gestore è tenuto a conservare, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni delle operazioni di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca da parte degli abbonati (compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati) secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Per quanto riguarda gli operatori di *telemarketing* il medesimo Gestore è tenuto a conservare per ventiquattro mesi dalla loro generazione ogni operazione di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste di contatti, sempre secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal Gestore del Registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda invece le lamentate polemiche sul malfunzionamento del Registro, si precisa che la Fondazione Ugo Bordoni ha finora realizzato e condotto il servizio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, il contratto di servizio con il Ministero dello Sviluppo Economico e le condizioni generali di contratto con gli operatori di *telemarketing*.

La stessa ha gestito sempre entro un giorno lavorativo oltre 6 milioni di richieste di iscrizione, aggiornamento, revoca e verifica stato da parte dei cittadini e quasi 80.000 liste di contatti sottoposte a verifica dagli operatori di telemarketing entro le 24 ore. Il sistema non ha mai subito alcun malfunzionamento, come è riscontrabile dall'assenza di sanzioni o richiami da parte degli organismi vigilanti e di denunce o contenziosi da parte dei cittadini o degli operatori di *telemarketing*.

Per quanto concerne le dichiarazioni attribuite alle associazioni dei consumatori, le stesse non si riferiscono in alcun modo all'operato del Gestore, ossia alla Fondazione, bensì all'impianto normativo,

che tutela solamente le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Per ultimo facendo riferimento, alla nomina del Consiglio di amministrazione in carica, va anzitutto premesso che nell'interrogazione è contenuta una inesattezza al riguardo. Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica non è stato di recente riconfermato, ma opera in regime di *prorogatio* sulla base di una precisa disposizione statutaria, che consente al Consiglio di amministrazione preceden-

temente nominato di rimanere in carica « fino all'assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio ».

Con riguardo, invece, alle modalità di nomina del Consiglio, le stesse sono espressamente previste dall'articolo 8 dello Statuto, che attribuisce il potere di designazione al Ministro dello sviluppo economico, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ciascuna per rispettiva parte di competenza.

ALLEGATO 3

5-06992 Liuzzi: Rispetto da parte dello Stato italiano dell'Accordo con la Santa Sede concernente la cessione all'Italia di frequenze televisive e la trasmissione dei programmi dello Stato della Città del Vaticano su canali nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, Vi informo per quanto segue.

A Ginevra, nel 2006, durante la Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni, convocata sotto l'egida dell'ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) con il compito di ridistribuire le frequenze nell'ambito europeo, mediterraneo e medio-orientale, sono stati assegnati, fra l'altro, alla Città del Vaticano (SCV) specifici canali e blocchi di frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora in tecnica digitale.

Con scambio di Note Verbali del giugno 2010 tra l'Ambasciata d'Italia e la Segreteria di Stato, rispettivamente n. 3156 del 14 giugno 2010 e n. 2971/10/RS del 15 giugno 2010, la Santa Sede concedeva in uso all'Italia un certo numero di propri canali televisivi (6, 11, 21 e 57) e uno radiofonico (7B in cambio del 12D). Come corrispettivo, l'Italia si impegnava, entro il 31 dicembre 2012, a mettere a disposizione gratuitamente del Vaticano un programma televisivo a livello nazionale, nonché un programma radiofonico ugualmente a copertura nazionale, entrambi da trasmettere in tecnica digitale.

L'Amministrazione Vaticana ha dato effettivamente corso a quanto concordato, autorizzando, subito dopo la formalizzazione dell'Accordo, l'uso da parte italiana dei 4 canali televisivi su accennati (punto 1) e confermando la disponibilità a rilasciare il blocco audio 7B non appena si fosse liberato il blocco audio 12D, che, seppur

assegnato allo Stato della Città del Vaticano da RRC-06, risultava illegittimamente occupato da operatori televisivi italiani.

A seguito dei su menzionati fatti, sono intercorse successive e costruttive riunioni tra le delegazioni dei rispettivi Governi, al fine di individuare la migliore soluzione sia per il settore radiofonico che per quello televisivo, che tra le altre cose hanno portato a prorogare la scadenza del su detto Accordo al 31 dicembre 2013.

Da un punto di vista sostanziale, stando a risultati apprezzabili un accordo tra Radio Vaticana ed il Consorzio italiano Eurodab, per la trasmissione in Italia di programmi vaticani. Il suddetto Consorzio è attualmente titolare di diritto d'uso nelle aree del Paese già individuate dall'Agcom con delibere specifiche di pianificazione, mentre altrove è autorizzato in via provvisoria. In particolare, infatti, L'AGCOM, con l'allegato parere rilasciato il 25 febbraio 2015, ha stabilito l'automatica estensione del diritto d'uso concesso al CONSORZIO EURODAB a tutte le Regioni italiane man mano che sarà effettuata la pianificazione delle frequenze.

Per quanto riguarda la parte televisiva la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto all'articolo 1, commi 167 e 168, che, al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del giugno 2010, in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, il Ministero dello Sviluppo Economico predisponga una procedura di gara con offerte economiche al

ribasso per selezionare un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione, senza oneri per la Città del Vaticano e per un periodo pari alla durata dell'Accordo, una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un *multiplex* televisivo preferibilmente isocanale, con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione detta capacità trasmissiva

pari a 4 M/bits, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il bando relativo alla suddetta procedura di gara è in corso di pubblicazione.

L'operatore vincitore della procedura di selezione comparativa dovrà sottoscrivere apposito contratto di servizio con lo Stato Città del Vaticano e il pagamento di quanto previsto dalla legge avverrà soltanto dopo il rilascio dell'attestato relativo all'effettivo servizio reso.

ALLEGATO 4

5-07049 Culotta: Esclusione della città di Palermo dal novero delle città in cui sarà mantenuto il servizio di recapito giornaliero della posta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza da questo Ministero all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto della legge n. 214 del 2011.

Si sono inoltre verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi. In tale contesto la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

L'AGCOM, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale di cui al decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, integrati ulteriormente dalla delibera n. 342/14/CONS adottata dalla stessa Autorità.

Ciò detto, evidenzio che a seguito della presentazione dell'ultimo Piano di razionalizzazione, il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di

effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Aggiungo, inoltre, che con la definizione del nuovo Contatto di programma tra il MiSE e Poste Italiane per gli anni 2016-2019, sottoscritto in data 15 dicembre scorso, sono state introdotte significative novità.

All'articolo 2 è stato, infatti, previsto che Poste Italiane debba fornire adeguata informazione degli interventi, anche di carattere sostitutivo mediante ricorso alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e digitali nella fornitura dei servizi postali, all'ente locale interessato. Con il nuovo Contratto al MiSE è riconosciuta la facoltà di promuovere, prima dell'attuazione degli interventi previsti, un confronto tra gli organi rappresentativi degli enti interessati e Poste.

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore dal punto di vista anche industriale: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società.

In particolare, all'articolo 5 comma 5 del Contratto di Programma, per la prima

volta Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo il quale l'ipotesi di intervento in riduzione deve essere considerata come *estrema ratio* dopo aver considerato possibilità alternative.

Poste Italiane, nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, dovrà inoltre valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino a una scala anche regionale.

Nel nuovo Contratto è previsto, infine, che Poste Italiane dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. Per l'anno 2015, tale termine è posticipato al 31 marzo 2016. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro il 1° luglio 2016.

In sostanza con il nuovo Contratto di programma anche il Governo ragiona in termini di politica industriale, non più solo in termini di valore sociale, e Poste è invitata a valorizzare la propria rete coerentemente con quanto comunicato in occasione della recente quotazione in Borsa.

Per completezza di informazione si rappresenta che il nuovo modello di recapito a giorni alterni, di cui tratta l'atto in esame, è volto a soddisfare i nuovi bisogni e le mutate esigenze della clientela e a rendere sostenibile nel lungo periodo l'onere del Servizio Universale affidato a Poste Italiane, in considerazione del progressivo calo dei volumi e dell'andamento decrescente delle risorse pubbliche destinate al suo finanziamento.

Il Legislatore nazionale, infatti, nel recepire le disposizioni della Direttiva europea, ha previsto la possibilità di adottare un modello di servizio al di sotto dei cinque giorni settimanali, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e « in ambiti territoriali al di sotto dei 200 abitanti/chilometro quadrato e, comunque, fino ad un quarto della popolazione nazionale » (decreto legislativo n. 261 del 1999 come modificato dalla legge n. 190 del 2014, comma 276).

Il nuovo modello di recapito a giorni alterni, autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS, prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano le citate, particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

Poste Italiane ha rappresentato che, a conclusione della terza fase di attuazione del nuovo modello di recapito, la consegna della corrispondenza a giorni alterni coinvolgerà il 23,2 per cento della popolazione nazionale rispetto alla soglia del 25 per cento che rappresenta il limite massimo definito dalla normativa.

Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione del nuovo modello di recapito, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il Piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Con particolare riferimento al territorio di interesse degli interroganti, attualmente la Regione Sicilia è esclusa dalla fase di avvio del nuovo modello di recapito, iniziata lo scorso mese di ottobre.

Con particolare riferimento alla città di Palermo, il risultato dell'analisi globale ha classificato il capoluogo siciliano in una posizione che, al momento, evidenzia l'opportunità di svolgere il servizio di recapito durante l'orario antimeridiano, in attesa dell'esito delle ulteriori valutazioni tutt'ora in corso.

Quanto alle nuove tariffe di cui alle premesse dell'atto in questione, si rappresenta infine, che le stesse risultano definite

in conformità alle deliberazioni AGCOM in materia, ultima delle quali, la delibera 396/15/CONS, e realizzano le previsioni della citata legge n. 190 del 2014 che ha disposto una rimodulazione del Servizio Postale Universale al fine di garantirne la

sostenibilità e l'evoluzione in funzione del mutato contesto tecnico, economico e sociale.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza.

ALLEGATO 5

5-07090 Di Vita: Ipotesi di chiusura della emittente televisiva Telejato (PA) a causa delle interferenze con le frequenze televisive dell'isola di Malta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Associazione culturale Marconi è titolare in Sicilia, per l'emittente TELEJATO, del diritto d'uso sul CH 28 in UHF per la provincia di Trapani, limitatamente all'impianto legittimamente operante.

Il suddetto canale è utilizzato in Sicilia anche da altri soggetti: Telemed spa il Tirreno S.r.l, Radio Monte Kronio Scarl in virtù di un diritto d'uso e dall'Associazione Rosina Attardi in virtù di un'autorizzazione temporanea all'esercizio della stessa.

Il decreto ministeriale del 17 aprile 2015 recante « Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze » indica, nella tabella C, le frequenze che devono necessariamente essere dismesse nella Sicilia, tra le quali il CH 28 UHF nell'area « sotto » la linea definita dall'AGCOM nella propria Delibera 480/14/Cons.

L'emittente TELEJATO dell'Associazione culturale Marconi è titolare del diritto d'uso per il CH 28 UHF compreso nell'area « sopra » la linea definita dall'AGCOM.

Per la Regione Sicilia è ritenuta sufficiente, pertanto, l'eliminazione delle frequenze interferenti Malta nella sola parte meridionale, che viene così a costituire un'area tecnica sub-regionale di rispetto nei confronti di Malta, i cui confini sono identificati in ulteriore delibera, già adottata, n. 91/14/CONS.

Informo, infine, che il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 24 novembre 2015, visto il timore pubblicamente espresso dall'emittente TELEJATO di perdere la frequenza con chiusura dell'attività televisiva, ha informato TELEJATO che non è interessata alla procedura di rottamazione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2015, poiché esercisce un impianto nella parte Nord della Sicilia che non interferisce con Malta.

ALLEGATO 6

5-07759 Ventricelli: Limitazione dell'operatività dei postamat della regione Puglia ai soli orari di apertura degli uffici postali per motivi di sicurezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza da questo Ministero all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto della legge n. 214 del 2011.

Con riferimento all'Atto parlamentare in oggetto, riguardante le limitazioni orarie, in Puglia e Basilicata, dell'operatività degli sportelli automatici (ATM) a seguito di recenti, reiterati assalti criminosi, Poste Italiane comunica che la sospensione dell'operatività dei dispositivi POSTAMAT durante l'orario di chiusura degli uffici postali si configura come una misura straordinaria e transitoria, adottata in una fase di emergenza per arginare un grave fenomeno criminoso, concentrato in alcune località pugliesi e lucane, che, nonostante l'adozione di crescenti misure di protezione e sicurezza, al momento non accenna a diminuire.

Giova far presente che, nel contesto di un progressivo potenziamento dei livelli di sicurezza degli *asset* e delle infrastrutture della stessa Azienda, sono state già da tempo avviate iniziative volte a garantire la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza presso le sedi aziendali e gli uffici territoriali. In particolare, tutti gli sportelli automatici ATM in assegnazione risultano tecnologicamente avanzati e dotati di dispositivi di ultima genera-

zione quali, ad esempio, sistemi macchia-tori, allarmi e casseforti ad alta resistenza. È stata altresì prevista l'implementazione di un sistema di videosorveglianza che, al momento, è già installato e attivo presso la quasi totalità degli ATM del territorio pugliese.

Inoltre, al fine di assicurare un costante monitoraggio dei profili di rischio dei presidi aziendali, è stato siglato un Protocollo d'Intesa con le Prefetture della Regione, per disciplinare le dotazioni e i livelli di sicurezza degli uffici postali, in funzione del contesto di riferimento e del grado di esposizione ad azioni criminali.

Tuttavia, anche a fronte di un continuo potenziamento delle misure di protezione, l'intensificarsi in termini di frequenza e di gravità di episodi criminosi riguardanti i dispositivi POSTAMAT, ha reso urgente ed inevitabile l'adozione del menzionato intervento straordinario da parte dell'Azienda.

Un'intensificazione del fenomeno, per frequenza ed impatto, è stata registrata soprattutto negli ultimi tre mesi e, in particolare, negli ultimi 40 giorni, durante i quali si sono verificati 16 episodi criminosi, gli ultimi dei quali, accaduti nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio 2016, ai danni degli uffici « Palo del Colle » e « Toritto », nelle omonime località in provincia di Bari, menzionate anche nell'Atto in esame.

Poste Italiane precisa altresì che l'utilizzo degli sportelli automatici (ATM) avviene raramente in orario notturno e, pertanto, la sospensione del servizio durante l'orario di chiusura degli uffici postali genera disagi contenuti limitatamente alle esigenze di prelievo durante il fine settimana e, comunque, inferiori al rischio rappresentato dalle menzionate violente forme di aggressione recentemente verificatesi nei territori di interesse.

Per quanto di competenza, il Ministero dell'interno comunica che, per quello che riguarda la provincia di Bari, in ordine ai reati commessi in danno di sportelli automatici di Poste Italiane S.p.a., dall'anno scorso sino al 23 febbraio scorso, nella provincia si sono registrati complessivamente n. 24 episodi, dei quali 9 consumati e 15 tentati. Nella quasi totalità dei casi si è trattato di azioni delittuose pianificate e perpetrate da squadre ben organizzate di criminali che hanno agito nel cuore della notte, prendendo di mira sedi di uffici postali ubicati in zone periferiche di questo capoluogo e degli altri centri urbani colpiti, per poi guadagnare rapidamente la fuga a bordo di autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva e con targhe contraffatte. Sebbene in 15 occasioni le azioni criminose non siano state portate a compimento grazie all'allarme scattato tempestivamente ed al conseguente intervento delle Forze di Polizia, va evidenziato che, come riferito già da Poste Italiane S.p.A., gli effetti dirompenti delle esplosioni hanno provocato spesso, anche quando il danaro non è stato trafugato, ingenti danni alle strutture delle filiali oggetto degli assalti.

La situazione degli uffici postali è stata, inoltre, esaminata nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 3 febbraio scorso, alla quale hanno partecipato i rappresentanti nazionali degli organismi di Sicurezza di Poste Italiane. Nel corso della suddetta riunione, i dirigenti della società hanno preannunciato, come detto in precedenza, l'intenzione di non rendere disponibile il denaro contante nelle predette apparecchiature nelle ore di chiusura degli

uffici postali nelle regioni dove il fenomeno è maggiormente diffuso e cioè Sicilia, Puglia e Basilicata. Il Comitato, ferma restando la massima, possibile intensificazione dei citati servizi mirati di vigilanza e prevenzione agli uffici postali, ha evidenziato ai rappresentanti di Poste Italiane la necessità di potenziare anche i sistemi di videosorveglianza sensibilizzando, contemporaneamente, le Agenzie che gestiscono detti sistemi in modo da fornire alle Forze di Polizia, in tempo reale, le riprese delle immagini.

I responsabili aziendali di Poste Italiane sono stati invitati, altresì, a potenziare la vigilanza degli uffici postali mediante l'utilizzo di misure di sicurezza complementari, nonché a valutare l'utilità di dotare le apparecchiature ATM di dispositivi « macchia banconote », misura, come detto in precedenza, già adottata dall'Azienda.

Nei giorni immediatamente successivi a detto incontro, la Direzione di Poste Italiane S.p.A. ha adottato il provvedimento di disattivazione dell'erogazione automatizzata di danaro dagli « ATM Postamat » durante gli orari di chiusura al pubblico delle filiali, tra l'altro, di tutta la regione Puglia, provocando disagi e lamentele da parte degli utenti, circostanza che ha indotto la stessa società a preavvisare una graduale riattivazione a partire dal 29 febbraio 2016.

La Questura di Bari, in relazione alla prevista, graduale riattivazione del servizio in numerose filiali dell'area metropolitana, ha preso diretti contatti con i responsabili territoriali di Poste Italiane disponendo, nell'ambito dei vigenti Piani coordinati di controllo del territorio, servizi di vigilanza dinamica presso tutte le filiali dell'Azienda dotate di apparecchiature « postamat » riattivate, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne.

Si assicura che le autorità provinciali di pubblica sicurezza e le Forze di polizia continueranno a prestare la massima attenzione alla problematica in questione.

Per quanto riguarda la situazione di Matera, la stessa Amministrazione rappresenta che si registrano diversi episodi

delittuosi in danno di sportelli bancomat, collocati sia presso uffici postali che banche: quelli consumati effettivamente sono stati solo quattro, gli altri sono rimasti a livello di tentativi. Sui delitti in questione

sono in corso approfondite indagini di polizia giudiziaria volte ad accertare, tra l'altro, la loro imputabilità ad organizzazioni criminali operanti più in generale nei territori di Basilicata e Puglia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	108

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni.

Marco DA VILLA, nel dichiarare voto contrario a nome del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che la materia del processo civile dovrebbe essere oggetto di un provvedimento di natura parlamentare e non di disegno di legge delega al Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il parere predisposto dal relatore abbia enucleato con precisione le questioni di rilievo relative alle imprese e di competenza della X Commissione. Ritiene, più in generale, che il provvedimento in esame sia condivisibile nel suo complesso in quanto affronta alcune delle

tematiche più urgenti di riforma del processo civile. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Luca SQUERI (FI-PdL), nel dichiarare voto di astensione, sottolinea che i colleghi del proprio gruppo si esprimeranno nel merito del provvedimento nella sede della Commissione Giustizia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con osservazione), Giustizia (favorevole), Affari esteri e comunitari (favorevole), Cultura (favorevole), Ambiente (favorevole), Lavoro (favorevole), XII Affari sociali (favorevole), XIII Agricoltura (favorevole), XIV Politiche per l'Unione europea (favorevole), Commissione per le que-

stioni regionali (favorevole con condizioni e osservazione).

Avverte la V Commissione Bilancio ha chiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica nel termine proposto dal sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

Comunica altresì che la VI Commissione Finanze, a causa di una protesta da parte di esponenti del gruppo M5S, non ha potuto svolgere regolarmente i propri lavori e quindi non ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

Propone di aggiornare i lavori al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea al fine di conoscere gli orientamenti della Commissione Bilancio in merito all'espressione del prescritto parere.

Marco DA VILLA, nel sottolineare che il proprio gruppo ha più volte e in più sedi chiesto la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa, lamenta che il gruppo del PD abbia sollecitato l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea, quando non erano ancora stati espressi i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Ritiene che, se si fosse scelto di procedere in sede legislativa, la Commissione non si troverebbe ora in questa *impasse*, ma deve constatare che si è preferito scegliere la « vetrina » dell'Assemblea accelerando troppo i lavori, piuttosto che un esame più ordinato del testo in Commissione in sede legislativa.

Gianluca BENAMATI (PD), nel premettere che ritiene assolutamente rispettabili le opinioni espresse dal collega Da Villa, sottolinea che, se anche si fosse scelta la strada dell'esame in sede legislativa, i tempi non sarebbero stati più veloci né i lavori più ordinati in quanto, in ogni caso, si sarebbe dovuto avere il parere favorevole della Commissione Bilancio che, in questo momento, è oberata, di provvedimenti. Sottolinea che la scelta del procedimento ordinario farà sì che al massimo in quindici giorni il testo potrà

essere approvato in prima lettura; del resto, trattandosi di un argomento di indubbia rilevanza, il proprio gruppo ha ritenuto che fosse opportuno l'esame in Assemblea.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel sottolineare che non era stata prevista la richiesta di relazione tecnica da parte del Governo, osserva che è stata sollecitata la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea perché, in questa fase, sembrava garantire maggiore speditezza per la sua approvazione in prima lettura. Ribadisce che, in ogni caso, la sede legislativa non avrebbe assicurato tempi più rapidi di approvazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da fissare secondo le determinazioni assunte nella seduta odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 21.15.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica, in base a informazioni acquisite per le vie brevi, che il Ministero dello sviluppo

economico ha trasmesso la relazione tecnica chiesta dal sottosegretario Baretta al Ministero dell'economia e che la Commissione Bilancio si riunirà domani per deliberare il prescritto parere. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento in sede referente con la votazione del mandato al relatore.

Marco DA VILLA (M5S) ribadisce le perplessità in merito alla scelta di una precoce calendarizzazione in Assemblea di un provvedimento ampiamente condiviso in Commissione la quale imporrà tempi eccessivamente ridotti per la presentazione degli emendamenti. Stigmatizza pertanto una modalità che ritiene poco rispettosa delle minoranze.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) si associa alle osservazioni del collega Da Villa.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la correttezza delle procedure è stata rigorosamente rispettata e che la Commissione Bilancio sarà in grado di esprimere il proprio parere per l'Assemblea nella giornata di domani. Ritiene pertanto che la Commissione possa senz'altro deliberare il conferimento del mandato al relatore.

Ludovico VICO (PD) si associa alle osservazioni del collega Benamati e chiede di passare celermente alla votazione del mandato al relatore.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, propone alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato

delle proposte di legge C. 75 e abbinata, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la

Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge in materia di «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

rammentato che il perseguimento della maggiore efficienza del processo civile viene particolarmente affidato, nel testo in argomento, alla specializzazione dell'offerta di giustizia attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (articolo 1, comma 1), nonché al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale «in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (articolo 1, comma 2);

evidenziato che, in riferimento alla riforma del tribunale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il testo risultante dall'esame in sede referente ha confermato, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, l'ampliamento della competenza per materia delle sezioni specializzate coerentemente con la modifica della denominazione di «sezioni specializzate in materia di impresa» in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato», sopprimendo invece la previsione del «mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado...»;

evidenziato, ancora, che, in riferimento al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale di cui all'articolo 1, comma 2, il testo

risultante dall'esame in sede referente, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, ha tra l'altro:

relativamente alla lettera *a*) concernente il processo di cognizione di primo grado, confermato la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine: alla modifica dei casi di giudizio del tribunale in composizione collegiale; alla obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione («rito semplificato di cognizione di primo grado») per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, «con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro»; alla obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; all'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado; al possibile ricorso alla negoziazione assistita curata da avvocati anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;

relativamente alla lettera *b*) concernente il giudizio di appello, confermato l'introduzione di criteri di maggior rigore per l'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine all'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, alle modalità di trattazione delle cause

riservate alla decisione collegiale, all'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;

relativamente alla lettera *c)* concernente il giudizio di cassazione, confermato la revisione della disciplina del giudizio camerale, la definizione di interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, l'adozione di modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati;

relativamente alla lettera *d)* concernente l'esecuzione forzata, confermato l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; introdotti ulteriori principi e criteri direttivi riguardanti, in particolare, l'obbligatorietà della vendita degli immobili con modalità telematiche e la chiusura anticipata del processo esecutivo di vendita del bene immobile, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario, il pignoramento dei veicoli e l'impignorabilità di beni mobili di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato, celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;

relativamente alla lettera *e)* concernente i procedimenti speciali, confermato, in particolare, il « potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale » ed introdotto la previsione del « riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria »;

relativamente alla lettera *h)* concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, dettagliato articolatamente le modalità di tale adeguamento ed introdotto la lettera *h-bis)* concernente l'ob-

bligo di notificazione ad imprese e professionisti presso l'indirizzo di posta certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

segnalato, altresì, il rilievo dell'articolo 1-*quater* recante « Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario » attraverso le quali si valorizza l'azione di riduzione programmatica delle pendenze civili anche mediante meccanismi premiali di assegnazione delle somme di cui all'articolo 37, commi 11 e 11-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato » – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* – valuti la Commissione di merito l'opportunità di un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta della considerazione – alla stregua della formulazione adottata, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 2-*bis* – « della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie », nonché – in relazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche di sezioni specializzate e tribunali ordinari attraverso riorganizzazione e razionalizzazione dei tribunali medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 4 – di un'esplicitazione del perseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei meccanismi programmatori e premiali di cui all'articolo 1-*quater*;

b) in riferimento alle disposizioni concernenti l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato in materia societaria – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

e), numero 1 – valuti la Commissione di merito l’opportunità di una più puntuale formulazione del principio di delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l’altro, il carattere solo eventuale della riforma della *translatio iudicii*, nonché esplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;

c) in riferimento alle disposizioni – di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3-bis – in materia di estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, peraltro fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-

ter del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva, valuti la Commissione di merito – in considerazione della peculiarità del rito del lavoro e della previsione normativa in ordine alla non devolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernenti diritti indisponibili – l’opportunità di una loro riconsiderazione, almeno affidando alla contrattazione collettiva la definizione dei limiti di ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita, restandone comunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo la parola associativa, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sito web istituzionale, aggiungere le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico.

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale » nel REA, *con le seguenti:* le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta

l'annotazione: « impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale » nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

All'articolo 10, comma 2, lettera c), dopo le parole: spese ammissibili, *aggiungere le seguenti:* al finanziamento.

All'articolo 13, comma 1, sostituire la parola: attuazione, *con la seguente:* esecuzione.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: attuazione, *con la seguente:* esecuzione.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: secondo comma, *aggiungere le seguenti:* lettera e).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266)	110
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 241 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza

alla X Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, avrà luogo nella seduta odierna.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, nel sottolineare l'importante lavoro svolto dalla X Commissione ai fini della redazione del testo unificato delle proposte di legge in esame, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*), evidenziando come essa si muova nel solco delle considerazioni formulate nella relazione svolta nella seduta di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2016.

Audizione dei rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 marzo 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechi, C. 1842 Airaud e C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato ristretto è stato svolto dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Nuovo testo unificato C. 241 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende promuovere il commercio equo e solidale come strumento per il sostegno alla crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, attraverso un modello di economia socialmente sostenibile e partecipata che favorisca la diffusione della giustizia sociale, la tutela dei diritti umani e dei lavoratori, nonché la conservazione dell'ecosistema;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'accordo alla base della filiera del commercio equo e solidale deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo del

produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

rilevato che la promozione del commercio equo e solidale nel nostro Paese costituisce un importante strumento per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori delle aree economicamente svantaggiate e dei Paesi in via di sviluppo;

apprezzato che il testo unificato mira a favorire modelli di sviluppo sostenibili e di cooperazione, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli acquirenti dei prodotti della filiera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3596 Calabrò</i>)	114
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche	114
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Patriarca, ha svolto la relazione.

Vega COLONNESE (M5S) manifesta la condivisione del suo gruppo al contenuto del provvedimento.

Paolo BENI (PD) dichiara che anche il Partito Democratico condivide pienamente le finalità del provvedimento che effettua un positivo riconoscimento di una pratica pluriennale ormai radicata nella sensibilità dei consumatori e mette ordine nella materia. Manifesta apprezzamento per il fatto che si pone attenzione non solo al giusto prezzo ma anche ad aspetti ulteriori

quali la crescita delle comunità e lo sviluppo sostenibile.

Esprime un rammarico per la mancata conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento di riforma del Terzo settore, rilevando che la proposta di legge in esame avrebbe potuto essere inserita in una cornice compiuta evitando il rischio di una frammentazione della normativa.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, precisando di condividere le considerazioni espresse dal collega Beni in conclusione del suo intervento, segnala di avere valutato che il parere che la XII Commissione è chiamata ad esprimere non rappresenta la sede idonea per l'inserimento di un richiamo in tal senso. Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo

(Parere alla II Commissione)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il deputato Casati ha svolto relazione e che si è svolto il dibattito.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto rispetto ad una materia complessa che rappresenta un passaggio importante per il nostro sistema giudiziario, propone di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera

d) prevedendo che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo tendenzialmente esclusivo le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

Donata LENZI (PD) evidenziando che la proposta di parere rispecchia pienamente le preoccupazioni della XII Commissione circa l'esigenza di garantire la tutela dei minorenni al di là del modello organizzativo adottato, preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, auspicando l'adozione della modifica proposta dal presidente Marazziti.

Paola BINETTI (AP) segnala l'opportunità di assicurare una visione unitaria delle esigenze dei minorenni e delle famiglie all'interno dei percorsi di giustizia, interrogandosi sull'opportunità dell'inserimento di un riferimento in tal senso all'interno del parere. Sottolinea in ogni caso l'esigenza di una continuità in tema di giustizia minorile, evitando la dispersione di un patrimonio acquisito. Richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni casi si procede all'allontanamento dei minori dalle loro famiglie sulla base di valutazioni affrettate, arrecando così un danno maggiore rispetto a quello che si vorrebbe prevenire.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ricordando la comune sensibilità di gran parte dei membri della Commissione su alcuni temi e dando atto al relatore di uno sforzo teso a migliorare il testo in esame, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere motivato dalla contrarietà all'impianto del provvedimento che, tra l'altro, potrebbe portare alla dispersione di un patrimonio di competenze.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, osservando che il testo in esame già contiene elementi di equilibrio e di tutela specifica dei minorenni e delle famiglie, ulteriormente rafforzati dal parere proposto, ritiene superfluo l'accoglimento dei rilievi

espressi dalla collega Binetti. Condivide, invece, la proposta del presidente Marazziti ed integra in tal senso la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3596 Calabrò).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 1° marzo 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3596, d'iniziativa dei deputati Calabrò e Binetti, recante: « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2016.

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40. alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abb., recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale »;
condiviso il riconoscimento al commercio equo e solidale – in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà, utilità

sociale e sussidiarietà – di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera *b*), nn. 1 e 1-*bis*)), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza

della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente appli-

cato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*,

n. 2-*quinquies*), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 1, lettera *e)*, la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo « psicologica » sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina *ad hoc* volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*octies*), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo prevalente le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera *b*), nn. 1 e 1-*bis*)), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza

della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente appli-

cato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*,

n. 2-*quinquies*), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 1, lettera *e)*, la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo « psicologica » sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina *ad hoc* volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*octies*), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo esclusivo o, comunque, prevalente, le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final)	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4)	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di parere alternativo del Gruppo M5S</i>)	129
Sui lavori della Commissione	122
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	122
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	131
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	132
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione</i>)	123
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	133
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07954 Gallinella: Su iniziative di sostegno del settore cerealicolo	124
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-07958 Russo: Su misure di tutela del pomodoro San Marzano	124
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-07956 Fedriga: Misure di contrasto alla diffusione della <i>Popillia japonica</i>	125
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	136

5-07957 Cova: Sulla crisi del settore suinicolo	125
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	138
5-07955 Zaccagnini: Su misure di salvaguardia delle contaminazioni da OGM	125
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	139
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dottor Salvatore Parlato, sullo stato di attuazione della riforma dell'ente	126
AVVERTENZA	126

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 8.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo del PD e il gruppo FI hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che oltre ad una proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 1*) è stata depositata anche una proposta di parere alternativo da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e favorevole sulla proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*) fa presente che la decisione di predisporre un parere alternativo affonda le sue radici nella forte contrarietà della sua parte politica rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione europea in merito al TTIP, che mettono a rischio le produzioni agroalimentari italiane, ma anche nel mancato accoglimento dell'obbligatorietà dell'indicazione di origine dei prodotti nonché nella politica di vicinato perseguita dall'Unione europea, che giudica totalmente fallimentare, con particolare riferimento all'embargo per la crisi russo-ucraina, che ha messo in grave difficoltà gli operatori del settore primario, questioni non affrontate nella proposta predisposta dal relatore.

Paolo RUSSO (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su entrambe le proposte di parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*), risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte infine che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, se non ci sono obiezioni, si procederà al voto sulla legge di delegazione europea dopo la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno della seduta antimeridiana della Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 8.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i

suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Carra, ha introdotto la discussione, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Marco CARRA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Antezza, ha introdotto la discussione, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Prina, ha presentato una proposta di relazione favorevole con osservazioni. È poi intervenuto il deputato Taricco, chiedendo un rinvio per predisporre una proposta di integrazione del testo del relatore.

Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella giornata odierna sulla proposta di relazione del relatore e sulle proposte emendative presentate. A tale riguardo comunica che l'articolo aggiuntivo Taricco 4.01, in materia di normativa sui tartufi, non può essere considerato ammissibile esulando dalla sfera di competenza riservata al contenuto proprio del disegno di legge di delegazione europea.

Mino TARICCO (PD) prende atto della pronuncia di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo, in materia di normativa sui tartufi, ma chiede al Governo di ri-

volgere la sua attenzione a questo importante tema.

Massimo FIORIO (PD), preso atto della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Taricco 4.01 in materia di normativa sui tartufi, ritiene che la Commissione, che ha già nel suo ordine del giorno la trattazione in sede referente di proposte di legge su tale materia, debba farsi promotrice di una iniziativa più ampia per affrontare e risolvere finalmente gli ormai annosi problemi del settore. Inoltre, poiché il Governo ha manifestata l'intenzione di affrontare il problema, ritiene opportuno che la Commissione abbia una interlocuzione con lo stesso Governo al fine di conoscere come intenda agire al riguardo.

Marco CARRA (PD), preso atto della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Taricco 4.01 in materia di normativa sui tartufi, ritiene che l'esigenza formulata dal collega Fiorio debba essere oggetto di un particolare approfondimento da parte della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preso atto della non procedibilità dell'articolo aggiuntivo Taricco 4.01 in materia di normativa sui tartufi, preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla materia fin dalla giornata odierna, al fine di giungere alla definizione di un impegno al Governo per affrontare e risolvere l'annoso problema della sistemazione normativa della materia, attesa da tempo dagli operatori del settore.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) prende atto della richiesta del relatore e ritira gli emendamenti a sua prima firma. Fa poi presente di aver sottoscritto, d'intesa con il presentatore, l'emendamento Squeri 4.5, che ritira.

Luca SANI, *presidente*, prende atto pertanto che gli emendamenti Taricco 3.1 e 4.1 e Squeri 4.5 sono stati ritirati e, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Russo 4.2 e 4.3 e Vignali 4.4, s'intende vi abbiano rinunciato.

Invita quindi il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, formula e illustra una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel preannunciare l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, manifesta rammarico per il mancato accoglimento nel testo della proposta di una chiara indicazione in lettere della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, strumento ritenuto utile a garantire la corretta informazione al consumatore e una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi preposti ai controlli, ritenendo che qualsiasi altra indicazione resa mediante diciture, marchi o codici potrebbe risultare fuorviante e di non immediata comprensione da parte dei consumatori.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazione, presentata dal relatore (*vedi allegato 5*).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07954 Gallinella: Su iniziative di sostegno del settore cerealicolo.

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente che l'interrogazione chiede al Governo di intervenire per promuovere ogni strumento volto a favorire il settore cerealicolo, che attraversa una fase di perdurante crisi di mercato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Il tavolo di filiera che il Ministero dice di aver organizzato fino ad ora non ha portato però risultati: infatti il prezzo del grano continua a scendere. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe agire sulle organizzazioni dei produttori al fine di stabilizzare i prezzi, finora soggetti ad estrema volatilità a causa della crisi globale dei prezzi. Invita pertanto il Governo a proseguire sulla via dell'aggregazione del settore cerealicolo e del controllo sul rispetto pieno degli accordi di filiera, unico strumento ad oggi suscettibile di produrre un effetto di stabilizzazione dei prezzi del settore.

5-07958 Russo: Su misure di tutela del pomodoro San Marzano.

Paolo RUSSO (FI-PdL) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda il notevole successo che il pomodoro San Marzano dell'agro nocerino sarnese, DOP sin

dal 1996, ha registrato negli ultimi dieci anni, con un incremento dell'88 per cento, e l'esigenza di agire per la tutela di tale eccellenza agroalimentare.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per l'attenzione del Governo su questo fronte, mentre esprime preoccupazione per il profilo di merito perché espone l'Italia e i prodotti italiani alle furbe registrazioni di altre *cultivar*, che incidono negativamente sulle prospettive agricole valoriali dei produttori tradizionali, legati al territorio. Ritiene pertanto si tratti dell'ennesimo attacco dell'Europa all'agricoltura italiana, ingenerando confusione nei consumatori tramite operazioni furbesche.

Confida che, in ogni caso, il Governo saprà intervenire a favore della filiera, che certo ha le sue responsabilità per aver prestato scarsa attenzione a questa situazione.

5-07956 Fedriga: Misure di contrasto alla diffusione della *Popillia japonica*.

Roberto SIMONETTI (LNA), nell'illustrare l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario, rileva la gravità dell'infestazione da *Popillia japonica* del parco del Ticino, specie suscettibile di provocare gravissimi danni alle coltivazioni.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto SIMONETTI (LNA), replicando, osserva come la tematica sollevata sia oggetto di interesse da parte del Governo, che intende intervenire con un decreto ministeriale *ad hoc*. Chiede tuttavia che tale decreto sia integrato da un intervento di contenuto economico ade-

guato, al di là cioè degli interventi deliberati a livello regionale richiamati nella risposta, proprio al fine di approntare misure di contrasto che si rivelino veramente efficaci e capaci di prevenire una diffusione dell'infestazione, suscettibile di produrre danni di estremo rilievo per il settore agricolo.

5-07957 Cova: Sulla crisi del settore suinicolo.

Paolo COVA (PD) nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che in questo periodo il settore dell'allevamento dei suini vive una stagione di gravissime difficoltà a causa della crisi del prezzo dei prodotti suinicoli. Anche le commissioni uniche nazionali del settore, che avrebbero lo scopo di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato dei prodotti suinicoli, non riescono ad incidere positivamente sul processo di definizione e stabilizzazione dei prezzi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Giuseppe ROMANINI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, replicando, prende atto del livello di attenzione per il settore della carne suina. Osserva che il settore soffre di un problema di *governance*, ma ritiene che questa non possa essere l'unica causa di tutti i problemi che affliggono il settore del suino pesante padano, produzione che rappresenta una peculiarità della situazione italiana, che vede sopravvalutato l'apporto economico delle parti dell'animale destinate alla trasformazione in prosciutti.

5-07955 Zaccagnini: Su misure di salvaguardia delle contaminazioni da OGM.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, esprime rammarico per il fatto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

abbia recentemente dichiarato, con particolare riferimento al tema delle biotecnologie, come siano da favorire le nuove tecniche di ingegneria genetica, come il *genome editing* o la cisgenetica, entrando in contraddizione con la posizione del Parlamento, che si è invece espresso in modo chiaro contro gli organismi geneticamente modificati.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), replicando, pende atto con rammarico che, mentre l'Italia ha investito nel settore biologico, nel *made in Italy* e nella biodiversità, per cui non ricaverebbe alcun vantaggio dall'introduzione di produzioni OGM, il Governo ha deciso di disattendere il principio di precauzione che contraddistingue la posizione italiana in Europa proprio con riferimento agli organismi geneticamente modificati.

Ritiene pertanto che ci si trovi di fronte ad un tentativo di esautorare il Parlamento rispetto alle sue prerogative.

Nel ritenere infine la risposta del Governo vaga e non puntuale, in quanto

riferita a non meglio precisate biotecnologie reputate superficialmente più moderne e sostenibili, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dottor Salvatore Parlato, sullo stato di attuazione della riforma dell'ente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente per le parti di competenza il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15);

premessi che:

tra le priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa;

parallelamente alla negoziazione di questo accordo il programma della Commissione europea definisce – ad integrazione del sistema multilaterale di scambi dell'OMC – un'ambiziosa agenda per altri scambi bilaterali;

preso atto che il Governo è impegnato a:

produrre il massimo impegno, soprattutto nelle sedi internazionali, e quindi anche in sede di negoziato TTIP, per garantire la tutela delle produzioni di qualità italiane, che soffrono di fenomeni di usurpazione, evocazione e imitazione;

operare a garanzia della sicurezza e dell'elevata qualità dei prodotti agricoli, impegnandosi, tra l'altro, per la reintroduzione dell'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione;

in tema di agricoltura intende dare il suo contributo al processo di semplificazione della PAC preannunciato dal Commissario europeo Hogan su richiesta del Consiglio, insistendo sulla necessità che siano adottate le modifiche regolamentari già avviate nel corso del 2015 in tema di pagamenti diretti e ribadendo al contempo

l'esigenza prioritaria di non ridurre le risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune;

proseguire, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili (n. 28/2009) e dal Pacchetto clima-energia, l'impegno per l'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e per la diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili;

per quanto concerne la pesca, il Governo intende impegnarsi ulteriormente nella discussione sulle norme di applicazione del regolamento n. 1380/2013, concernente la riforma della Politica comune della Pesca (PCP), con l'intento generale di

implementare l'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita il Governo a garantire il massimo impegno in ogni sede internazionale, ed in particolare in sede di accordo TTIP e di accordi bilaterali, nell'ambito delle produzioni di qualità, a garantire in particolare la tutela ed il riconoscimento delle nostre produzioni a D.O. ed a I.G.P., come patrimonio fondamentale della qualità agricola e dell'immagine del nostro Paese.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

PROPOSTE DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente per le parti di competenza il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15);

premessi che:

tra le priorità delle Istituzioni comunitarie per l'anno 2016 figura la conclusione del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti d'America che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le parti, con l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli investimenti;

il suddetto accordo, lungi dal recare vantaggi alle imprese e ai consumatori di entrambi i continenti evidenzia più di una criticità con particolare riferimento

al mantenimento delle tutele sociali, alla qualità dei prodotti, specialmente quelli di qualità certificata, e in generale all'intero sistema agricolo europeo, considerata la diversità degli assetti legislativi;

ad oggi non si assiste ad alcuna evoluzione della normativa europea in materia di obbligatorietà dell'indicazione dell'origine e che pertanto la legge 4/2011 continua a restare inapplicata per incompatibilità con le disposizioni comunitarie;

la politica di vicinato, nella parte relativa agli accordi tra Unione europea e i Paesi africani continua a non tenere nella giusta considerazione le esigenze delle economie agricole degli Stati membri mediterranei, in particolare dell'Italia, e l'agricoltura, come dimostra la conclusione del recente accordo con la Repubblica tunisina, appare sempre più come « merce di scambio » per favorire la stabilizzazione politica dei Paesi partner, stabilizzazione che tuttavia può essere alternativamente conseguita mediante specifici programmi di aiuto, anche ai settori agricoli locali, da iscriversi nell'ambito del partenariato euro mediterraneo;

la crisi politica tra l'Ucraina e la Russia, partner strategico dell'Unione, ha evidenziato la debolezza della politica

estera europea che utilizza strumenti di politica commerciale per risolvere controversie di natura politica con grave nocimento, ancora una volta, per le economie agricole europee, in particolare del nostro Paese per il quale il mercato russo di

materie agricole rappresenta un fondamentale sbocco commerciale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3301 Governo, approvato dal Senato, recante: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 »;

valutato che l'Accordo è positivamente finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico e che sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo

spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa, recanti « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

valutato positivamente l'obiettivo del testo in esame di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale;

valutato altresì positivamente il riconoscimento al commercio equo e solidale di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, e segnatamente quelle con ampia vocazione agricola, al fine di pervenire ad un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540 Governo;

considerato con favore l'articolo 3, che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

apprezzato in particolare quanto previsto nell'articolo 4, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, prevedendo, come principi e criteri direttivi, sia la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti, sia la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

al comma 1 dell'articolo 3, sostituire le parole: del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), *aggiungere le seguenti:* , che coopera con gli enti di ricerca designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti di competenza;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, la seguente lettera:

b-bis) autorizzare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni ittiche, a fini di pesca sportiva, non locali e non autoctone solo previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e previa presentazione di uno studio che assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli *habitat* naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e predisposizione di un piano regionale che preveda una procedura di pianificazione e monitoraggio degli effetti di immissione.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-07954 Gallinella: Su iniziative di sostegno del settore cerealicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è impegnato nella tutela del reddito di tutti gli agricoltori italiani, a partire dai settori che stanno affrontando crisi di mercato significative. Lo dimostrano le scelte fatte in questi mesi a partire dal taglio della pressione tributaria del 25 per cento, così come la richiesta all'Unione europea di raddoppiare gli aiuti *in de minimis* per 3 anni per i comparti in difficoltà. C'è bisogno allo stesso tempo di affrontare nodi strutturali, *in primis* la questione organizzativa della produzione.

Proprio sotto questo profilo l'obiettivo di stimolare l'aggregazione nel settore cerealicolo è sempre stato prioritario nelle politiche del Ministero, come possono dimostrare sia i contratti di filiera sostenuti finanziariamente finora sia l'approvazione e il finanziamento dello specifico Piano di settore. Consapevoli delle necessità dei cerealicoltori negli ultimi anni abbiamo impegnato oltre 10 milioni di euro per la realizzazione di azioni concrete e specifiche per il settore cerealicolo.

Il Piano di settore è stato concordato nell'ambito dello specifico Tavolo di filiera dove le organizzazioni presenti

hanno cooperato nella definizione e nella realizzazione degli specifici interventi programmati.

Tra questi un ruolo importante è ricoperto dalla *Rete Qualità Cereali* nonché le diverse azioni di stimolo per la nascita di una rete professionale degli operatori, centrati sulla qualificazione dei lotti dei prodotti cerealicoli e sulla creazione di un sistema certificato attestante lo specifico livello qualitativo delle partite.

Positive sono state le attività di indagine delle strutture di stoccaggio del settore, i cui risultati sono stati posti all'attenzione delle Regioni perché ne tenessero conto in fase di elaborazione dei bandi dei prossimi PSR.

È in fase di predisposizione un decreto sui criteri di riconoscimento delle OP che evidenzia un ruolo propulsivo per le forme organizzate del settore cerealicolo, richiamando il loro decisivo ruolo nelle relazioni contrattuali.

In questo modo, auspichiamo che gli operatori del settore possano creare una filiera molto più integrata all'interno della quale conseguire risultati come la valorizzazione del prodotto nazionale, la sua qualificazione e soprattutto una stabilizzazione del prezzo.

ALLEGATO 7

**Interrogazione 5-07958 Russo: Su misure di tutela del pomodoro
San Marzano.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero è impegnato costantemente nella difesa del nostro patrimonio di prodotti di qualità a partire da quelli a denominazione. Lo dicono i fatti e i numeri del nostro lavoro di applicazione della tutela *ex officio*: siamo i *leader* in Europa nella protezione dei prodotti Dop e Igp. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) – Organo tecnico di controllo di questo Ministero – svolge, infatti, costantemente azioni dirette a tutelare la qualità e l'identità dei nostri prodotti agroalimentari per contrastare la contraffazione, l'usurpazione e l'imitazione dei prodotti agroalimentari, oltre all'evocazione di una denominazione protetta o di un segno distintivo o marchio per la designazione o presentazione del prodotto.

La stessa tutela vale per un prodotto straordinario come il « Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ».

Non consentiremo a nessuno di evocare l'Italia o l'area di produzione per sfruttare

commercialmente questo valore. Allo stesso tempo va ricordato che la varietà di pomodoro « S. Marzano », iscritta nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi con decreto ministeriale 20 giugno 1977, è stata cancellata con decreto 22 giugno 1991. Ad oggi, nel predetto registro, risultano iscritte 4 varietà di pomodoro che contengono nel nome il riferimento al « S. Marzano ». Queste specie pertanto sono coltivabili nel territorio europeo, ciò che è vietato è l'evocazione in etichetta dell'origine italiana del prodotto.

Concludo, infine, reputando di fondamentale importanza, continuare il dibattito iniziato in sede europea già in occasione della predisposizione del Regolamento n. 1169 del 2011, al fine di giungere ad indicazioni in etichetta che informino correttamente il consumatore sull'origine e provenienza del prodotto, dalla materia prima all'ultima trasformazione.

ALLEGATO 8

Interrogazione 5-07956 Fedriga: Misure di contrasto alla diffusione della *Popillia japonica*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la *Popillia japonica* è inserita tra gli organismi nocivi da quarantena della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 « Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità ».

Il controllo di questa specie prevede interventi contro le larve e trattamenti insetticidi contro gli adulti. L'utilizzo di altri metodi si è rilevato di scarsa utilità.

Nel mese di luglio 2014, la presenza di *Popillia japonica* è stata segnalata nel Parco del Ticino, in un'area ricadente tra le regioni Lombardia e Piemonte. I competenti Servizi fitosanitari regionali si sono prontamente attivati per condurre monitoraggi intensivi delle aree colpite, al fine di definire l'estensione dell'infestazione e le misure fitosanitarie prioritarie da attuare.

Considerato l'elevato rischio fitosanitario, la problematica è stata più volte discussa in ambito di Comitato Fitosanitario Nazionale, dove sono state identificate le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria al fine di contrastare il diffondersi dell'insetto.

I Servizi fitosanitari delle due regioni, al fine di contrastare la diffusione della *Popillia japonica*, hanno istituito una zona delimitata ed hanno avviato un'attività di divulgazione, mediante la predisposizione di specifici volantini volti a permettere il riconoscimento dell'insetto e la sua eventuale segnalazione al Servizio fitosanitario, oltre all'invio di un avviso alle organizzazioni professionali agricole e alle aziende agricole dei comuni infestati.

Al fine di avere una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale e pre-

vedere un monitoraggio capillare in tutte le regioni, abbiamo predisposto uno specifico decreto ministeriale relativo alle misure fitosanitarie di emergenza contro *Popillia japonica*, condiviso dal Comitato Fitosanitario Nazionale che, nella seduta del 24 febbraio scorso, ha espresso parere positivo. Il provvedimento è attualmente alla Conferenza Stato Regioni per l'acquisizione del necessario parere.

In particolare, sono state emanate disposizioni fitosanitarie per le attività vivaistiche che ricadono nelle aree infestate, che definiscono i requisiti da ottemperare per lo spostamento dei vegetali e dei tappeti erbosi, in modo da evitare il trasporto passivo di larve dell'insetto presenti nel terreno associato alle radici.

Abbiamo concordato con le Regioni interessate l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro tecnico-scientifico a cui parteciperanno esperti, oltre che di questo dicastero, dei Servizi fitosanitari regionali e del mondo accademico.

Faccio inoltre presente che il Ministero della salute ha provveduto ad avviare la prevista procedura la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria. In proposito il Servizio Fitosanitario Nazionale, presso il MIPAAF, ha espresso un parere favorevole e, pertanto, la questione potrà essere portata nella prossima Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari indetta per il 23 marzo p.v., al fine del rilascio, in caso di parere favorevole, dell'autorizzazione eccezionale in deroga per un periodo massimo di 120 giorni di prodotti fitosanitari in grado di contrastare l'avversità in tempi brevi.

Per quanto concerne, in fine, gli aspetti di carattere finanziario, al momento, ricordo che è possibile ricorrere alle misure previste nei Piani di sviluppo rurale delle Regioni interessate. Mi riferisco in particolare alla Misura 5 di cui all'articolo 18

del Regolamento n. 1305 del 2013, che prevede il « Ripristino del potenziale produttivo di aree colpite da disastri naturali, condizioni climatiche avverse ed eventi catastrofici e l'introduzione di appropriate azioni di prevenzione ».

ALLEGATO 9

Interrogazione 5-07957 Cova: Sulla crisi del settore suinicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è ben consapevole che la crisi del settore suinicolo ha una portata non solo nazionale, ma europea. Proprio a Bruxelles abbiamo dato battaglia in questi mesi per ottenere aiuti immediati ai produttori, ottenendo alcune misure che non sono ancora sufficienti. Da parte nostra nella legge di stabilità abbiamo inserito l'aumento della compensazione Iva fino al 10 per cento anche per le carni suine, dando le prime risposte agli allevatori. Allo stesso tempo abbiamo tagliato l'Irap e l'Imu sui terreni delle imprese agricole per 600 milioni di euro.

In questo contesto difficile, abbiamo sempre agito per rendere il mercato più trasparente possibile; in particolare, tramite un apposito portale informatico *Impresa.gov*, abbiamo posto in essere un sistema attraverso il quale le aziende di macellazione devono inserire le quantità di capi suini macellati (con relativa classificazione in categorie di peso e di carnosità), nonché i prezzi pagati per tali animali.

Rilevo che gli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi sono risultati spesso disattesi.

Al fine di contribuire alla soluzione di tali problematiche, il gestore del predetto portale informatico, coordinandosi con i competenti uffici del Ministero ed in accordo con ASSICA, sta predisponendo nuove disposizioni in materia. L'obiettivo

dell'intervento sarà una quotazione settimanale basata sulla maggioranza dei macelli nazionali delle principali categorie di suino da macello (suini pesanti per DOP, suini pesanti non idonei per DOP e suini magri da macelleria).

Assicuro gli onorevoli interroganti che, per quanto di propria competenza, il Ministero persegue l'obiettivo di garantire la trasparenza del mercato, senza influenzare la formazione del prezzo di mercato, determinato dall'incontro di domanda e offerta.

Faccio altresì presente che, dallo scorso dicembre, la Commissione unica nazionale suini da macello ha ripreso il suo regolare funzionamento.

Osservo che non appare tuttavia possibile ricondurre la soluzione della crisi del settore suinicolo al solo strumento della C.U.N.

In ogni caso, faccio presente che è in corso di predisposizione il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015. Con tale provvedimento saranno in particolare introdotte regole di funzionamento più chiare e cogenti, superando le attuali debolezze del quadro di riferimento in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla formazione dei prezzi settimanali nelle CUN.

ALLEGATO 10

Interrogazione 5-07955 Zaccagnini: Su misure di salvaguardia delle contaminazioni da OGM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene necessario innanzitutto distinguere tra gli interventi fatti sul lato della conferma del divieto di coltivazione degli OGM e l'investimento del Ministero sul piano di ricerca per le biotecnologie sostenibili.

Com'è noto il Ministero ha confermato le decisioni del Parlamento sulla coltivazione degli OGM, promuovendo l'emanazione del decreto interministeriale del 22 gennaio 2015, con il quale è stato prorogato il divieto di coltivazione del mais MON810, unico OGM autorizzato a tale uso nel territorio europeo già introdotto con il decreto del 12 luglio 2013.

Durante il semestre di presidenza italiana, il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali ha direttamente collaborato ai lavori preparatori per il negoziato tra Commissione e Parlamento europeo, che ha portato all'emanazione della Direttiva 2015/412/UE dell'11 marzo 2015, che conferisce agli Stati membri la possibilità di decidere in modo autonomo sulla coltivazione degli OGM, indipendentemente dagli esiti della procedura per il rilascio dell'autorizzazione europea all'immissione in commercio.

Inoltre, in qualità di Autorità nazionale competente per l'attuazione della suddetta Direttiva, abbiamo effettuato il recepimento delle misure transitorie, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, vietando dallo scorso 4 novembre la coltivazione nel territorio nazionale degli OGM già autorizzati e quelli per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione alla coltivazione prima del 2 aprile 2015, data di entrata in

vigore della citata direttiva, con il risultato che nove mais transgenici non possono essere coltivati in Italia.

Per quanto riguarda il tema della ricerca, bisogna ricordare che, nel corso del negoziato europeo, gli Stati membri hanno assunto l'impegno davanti al Parlamento europeo di non ostacolare la ricerca in biotecnologie.

È importante anche precisare che l'Italia non è all'anno zero per la ricerca in agricoltura, e infatti ha contribuito a decifrare il genoma di molte specie agrarie di interesse strategico per il nostro Paese (vite, pesco, agrumi, pomodoro, melanzana, eccetera). Oggi, queste informazioni sono uno strumento importante non solo per comprendere meccanismi molecolari rilevanti in agricoltura, come la produttività, la resistenza agli stress, la qualità delle produzioni, ma anche per sviluppare metodi innovativi e più efficienti ad esempio per l'analisi della variabilità genetica.

Da parte nostra, in questi mesi, abbiamo avviato un'azione concertata con la comunità scientifica, attraverso l'ausilio del CREA, per approfondire le conoscenze in questa materia, rilanciare la ricerca pubblica e fornire ai diversi portatori di interesse gli strumenti per poter valutare l'eventuale sfruttamento delle nuove biotecnologie sostenibili, come il genome editing e la cisgenesi, ivi compresa la brevetazione. Con il nostro piano vogliamo sostenere iniziative di ricerca, a legislazione vigente, con biotecnologie più moderne e sostenibili e con una particolare focalizzazione sulle principali colture che caratterizzano il modello agricolo italiano.

In conclusione, come dall'interrogante ricordato, l'Italia, insieme all'Olanda, ha già chiesto all'Unione europea un chiarimento, anche sotto il profilo giuridico, affinché queste biotecnologie vengano clas-

sificate diversamente dagli OGM transgenici, come già fatto da altri Paesi. La Commissione europea ha annunciato un primo documento tecnico al riguardo entro quest'anno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione dei professori Luca Castelli e Massimo Luciani (*Svolgimento e conclusione*) 141

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 142

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 149

DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 145

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 150

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 12^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 146

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione dei professori Luca Castelli e Massimo Luciani.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca CASTELLI, *professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che il professor Massimo Luciani ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

Intervengono quindi i deputati Francesco RIBAUDO (PD) e Florian KRONBICHLER (SI-SEL).

Luca CASTELLI, *professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il professor Castelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abbinata, recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e soli-

dale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, per il quale attualmente manca una normativa nazionale.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti risultano quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, quindi il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di

impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.

Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.

L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni citate stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito.

L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in

riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a *standard* internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione per il commercio equo e solidale disciplinandone la composizione, includendo nella commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla legge medesima.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo »,

« commercio equo e solidale », « commercio equo », « *fair trade* », « commercio giusto », « *commerce équitable* ». Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'elenco nazionale.

L'articolo 10 prevede che lo Stato e le Regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sul regime *de minimis*. Lo Stato e le Regioni infine concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a spe-

cifici progetti di sviluppo e promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: *a)* la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; *b)* i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'elenco nazionale; *c)* i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'elenco nazionale; *d)* i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; *e)* le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; *f)* le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; *g)* le modalità attuative del regime transitorio.

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le Regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone

pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: *a)* alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; *b)* al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; *c)* alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

Le Regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'elenco nazionale. Ai sensi dell'articolo 17, le Regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'elenco nazionale, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali, che prevedono tra l'altro che, in sede di prima attuazione della legge, la Commissione iscrive nell'elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio ».

Il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi.

Il capo I (articoli 1 e 2) è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.

Il capo II (articoli 3-13) definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti.

Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a pro-

cedure di crisi (articolo 14), al regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte (articolo 15) e la modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16).

Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese (articolo 17) e la norma concernente l'entrata in vigore (articolo 18).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 12^a Commissione del Senato Igiene e sanità sul disegno di legge S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera, recante « Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario ».

Ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il testo unificato affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicu-

razione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

In particolare, il testo si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio concorre tutto il personale, inclusi i liberi professionisti in regime di convenzione.

L'articolo 2 prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di attribuire all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa, che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto lesso. Sul punto è stata recepita la condizione espressa nel parere della Commissione del 3 dicembre 2015, che richiedeva appunto di configurare l'istituzione presso l'ufficio del difensore civico del Garante della salute come una facoltà e non come un obbligo.

Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge,

l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

L'articolo 5 disciplina la definizione delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni, cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi, salve le specificità del caso concreto.

L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, inserendo un nuovo articolo 590-*ter* nel codice penale.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in

giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.

L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.

L'articolo 11 disciplina ulteriormente la garanzia assicurativa.

L'articolo 12 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

L'articolo 13 reca una norma procedurale sull'obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP). Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

L'articolo 15 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali.

L'articolo 16 reca modifiche alle disposizioni della legge di stabilità 2016 concernenti la responsabilità professionale del personale sanitario.

L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 18 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Nuovo testo unificato C. 75 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abbinate, recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che:

il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo sviluppo, riconducibile all'ambito dei « rapporti internazionali dello Stato », e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela del marchio, ricomprese nell'ambito della « tutela della concorrenza », materie tutte ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost.);

esso incide inoltre significativamente sulla materia del « commercio », attribuita alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevano altresì le materie « ordinamento civile », di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.), e « commercio con l'estero », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che il provvedimento, pur incidendo su materia già oggetto di disciplina a livello di legislazione regionale, in forza della competenza legislativa delle Regioni in materia di « commercio », non prevede adeguate forme di coinvolgimento

delle Regioni, né nell'ambito della Commissione per il commercio equo e solidale, istituita dall'articolo 7, né ai fini dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13;

considerato infine che non risultano chiari i rapporti tra l'elenco nazionale del commercio equo e solidale previsto dall'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, le Regioni possono mantenere, istituire e curare « ad integrazione dell'Elenco nazionale »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, la composizione della Commissione per il commercio equo e solidale sia integrata prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;

2) all'articolo 13, sia previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del regolamento di attuazione;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di introdurre forme di coordinamento tra l'elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 14, comma 3.

ALLEGATO 2

DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3606, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie « tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *e*) e *l*), Cost.).

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera, recante « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario »;

richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 3 dicembre 2015;

considerato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alle materie « tutela della salute », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e « ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni », spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta nel parere precedentemente espresso;

considerato che l'articolo 3, comma 4, prevede l'istituzione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare che resta ferma la facoltà delle Regioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di reperire ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai nuovi Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta inizia alle 14.20.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, illustra alla Commissione la Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	153
------------------------------------	-----

*Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	154
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del dirigente generale vicario e del direttore generale pensioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Vincenzo D'Amato e Antonello Crudo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
AVVERTENZA	155

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del dirigente generale vicario e del direttore generale pensioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Vincenzo D'Amato e Antonello Crudo.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono presenti il dirigente generale vicario, Vincenzo D'Amato, e il direttore generale pensioni, Antonello Crudo, accompagnati dal dirigente della direzione centrale pensioni, Vito La Monica.

Interviene la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, in merito al tema degli effetti dell'incorporazione dell'ENPALS nell'INPS e delle conseguenze per le posizioni contributive ai fini del trattamento previdenziale dei dipendenti ex ENPALS.

Svolgono una relazione Vincenzo D'AMATO, *dirigente generale vicario dell'Isti-*

tuto Nazionale di Previdenza Sociale, e Antonello CRUDO, direttore generale pensioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Titti DI SALVO, vicepresidente, e il deputato Lello DI GIOIA, presidente.

Rispondono ai quesiti posti Vincenzo D'AMATO, dirigente generale vicario dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e Vito LA MONICA, dirigente della direzione centrale pensioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare i dirigenti dell'Istituto Na-

zionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, S.E. Robert Rydberg (*Svolgimento e conclusione*)

156

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, S.E. Robert Rydberg.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Robert RYDBERG, *Ambasciatore di Svezia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene per una richiesta di precisazione.

Robert RYDBERG, *Ambasciatore di Svezia in Italia*, dopo aver risposto alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Riccardo CONTI (AL-A).

Risponde l'ambasciatore Robert RYDBERG, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Rydberg, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	157
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche

dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nell'introdurre il tema oggetto dell'audizione, comunica che l'Agenzia delle entrate sarà rappresentata dal direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, e dal direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, ai quali dà la parola.

Paolo SAVINI, *direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate*, e Giuseppe BUONO, *direttore centrale tecnologie e innovazione dell'Agenzia delle entrate*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre

domande e formulare osservazioni, il deputato Michele PELILLO (PD), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Paolo SAVINI, *direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate*, e Giuseppe BUONO, *direttore centrale tecnologie e innovazione dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
Comunicazioni del presidente	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia

Checcucci, accompagnata dall'ingegnere Linda Rado, rappresentante di Sogesid, che ringrazia per la presenza.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNP), Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Linda RADO, *rappresentante di Sogesid*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti del contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.40.

Comunicazioni del presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito la desecretazione dell'audizione di Michele Ladislao, ispettore superiore pro tempore della Polizia di Stato, svoltasi il 20 dicembre 2000 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nel corso della XIII legislatura. Questa determinazione sarà trasmessa, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, alla Presidente della Camera ai fini del prescritto nulla osta.

La Commissione concorda.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica inoltre che, secondo quanto stabilito nella medesima riunione, la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Gianfranco Amendola, magistrato in quiescenza.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	161
Audizione del maresciallo Giuseppe Mango (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.30.

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di integrare la documentazione trasmessa in data 9 febbraio 2016;

incaricare il dottor Salvini di svolgere un approfondimento relativo agli atti della Procura militare di Padova recentemente acquisiti;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di

approfondire, anche tramite l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, il ruolo di alcune persone a vario titolo coinvolte nella vicenda Moro;

delegare la dottoressa Tintisona a partecipare ad attività investigative promosse dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma e trasmettere alla stessa Procura alcuni esiti di indagine, come da questa richiesto;

richiedere, per il tramite degli ufficiali di collegamento, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri di trasmettere ogni documentazione in loro possesso relativa a persona informata dei fatti;

desecretare alcune parti dei resoconti delle audizioni di monsignor Fabio Fabbri e del dottor Nicola Rana, nonché il documento 277/9 dell'archivio della Commissione e la trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche relative a utenze di collaboratori di Aldo Moro;

autorizzare la dottoressa Picardi e il generale Scriccia, unitamente a due marescialli della Guardia di finanza assegnati all'archivio della Commissione, a svolgere una missione a Perugia per l'acquisizione di atti processuali;

autorizzare il dottor Allegrini, unitamente a un maresciallo della Guardia di finanza assegnato all'archivio della Com-

missione, a svolgere una missione a Venezia per l'acquisizione di atti processuali;

trasmettere alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria alcuni esiti di indagine, come da essa richiesto;

autorizzare uno studioso ad acquisire copia di un documento di libera consultazione;

di dissequestrare l'alfetta della scorta di Aldo Moro al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Comunica inoltre che:

il 13 febbraio 2016 Pierdomenico Corte ha inviato una proposta istruttoria, di libera consultazione;

il 16 febbraio il colonnello Pinnelli ha depositato una nota riservata relativa a una persona informata dei fatti;

in data 18 febbraio 2016 Vladimiro Satta ha inviato alcune precisazioni, relative a un passaggio che lo riguarda, contenuto nel resoconto dell'audizione di monsignor Fabbri;

nella stessa data il generale Scriccia ha trasmesso una nota riservata relativa alle materie oggetto dell'audizione del dottor Andreassi;

nella stessa data è stata acquisita una lettera, segreta, di Maria Fida Moro, che integra alcune tematiche già oggetto della sua audizione;

il 22 febbraio 2016, l'Archivio storico del Senato ha trasmesso due DVD, uno libero e uno riservato, contenenti atti già acquisiti dalla Commissione Stragi;

il 26 febbraio 2016 è pervenuta una nota, segreta, del Ministro della giustizia, relativa alla posizione processuale di una persona coinvolta nei fatti;

il 29 febbraio 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa all'audizione di Giuseppe Mango;

il 1° marzo il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa ad esiti di indagine;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato un appunto, di libera consultazione, relativo alle tematiche oggetto dell'audizione del maresciallo Mango.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, illustra poi l'iniziativa di approfondimento della vicenda Moro che sarà svolta, a partire dal 7 marzo, negli istituti scolastici delle regioni italiane.

Comunica infine che, allo scopo di garantire la maggiore speditezza del rilascio delle copie elettroniche dei documenti riservati custoditi dell'archivio, anche nelle fasi più intense dei lavori parlamentari, il consigliere segretario della Commissione sarà delegato ad assicurare tempestivamente il rilascio delle stesse.

Audizione del maresciallo Giuseppe Mango.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione del maresciallo Giuseppe Mango rivolgendogli alcuni quesiti.

Giuseppe MANGO risponde ai quesiti.

Intervengono, con ulteriori quesiti i senatori Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Pietro LIUZZI (CoR) e il deputato Gero GRASSI (PD) ai quali risponde Giuseppe MANGO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Giuseppe Mango e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Audizione del rappresentante di CONTRAMIANTO e altri rischi – Onlus, Luciano Carleo (Svolgimento e conclusione)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del rappresentante di CONTRAMIANTO e altri rischi – Onlus, Luciano Carleo.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciano CARLEO, *rappresentante di CONTRAMIANTO e altri rischi – Onlus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Diego ZARDINI (PD), Paola BOLDRINI (PD), Donatella DURANTI (SI-SEL) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Luciano CARLEO, *rappresentante di CONTRAMIANTO e altri rischi – Onlus*,

risponde ai quesiti posti. Chiede quindi di poter proseguire in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta di audizione.

La seduta termina alle 9.38.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
---	---

AVVERTENZA	6
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 <i>(Svolgimento e conclusione)</i> ..	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione dei componenti della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Mercedes Bresso ed Elmar Brok, sulle iniziative del Parlamento europeo aventi ad oggetto il funzionamento e gli assetti dell'Unione europea per i profili di competenza delle Commissioni I e XIV	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: <i>a)</i> Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; <i>b)</i> Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; <i>c)</i> Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; <i>d)</i> Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; <i>e)</i> Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; <i>f)</i> Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	9
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i>	12
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

RISOLUZIONI:

7-00586 Coccia: Sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping (<i>Discussione e rinvio</i>)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico. (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. (COM(2015)635 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
AVVERTENZA	30

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	42

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione dell'emendamento La Russa 1.102.</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	45

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. C. 3086 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55

IV Difesa**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	60
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	62
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Nuovo testo C. 1623 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	66
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	68
ALLEGATO (<i>Relazione approvata</i>)	70
AVVERTENZA	69

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione	74
AVVERTENZA	75

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO (<i>Emendamento 1.1</i>)	80

RISOLUZIONI:

7-00520 Marzana: Sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	78
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	83

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-06350 Lodolini: Finanziamento e modalità di realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	88
5-06538 De Lorenzis: Verifica della correttezza dell'attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, con particolare riguardo alla gestione del registro delle opposizioni	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-06992 Liuzzi: Rispetto da parte dello Stato italiano dell'Accordo con la Santa Sede concernente la cessione all'Italia di frequenze televisive e la trasmissione dei programmi dello Stato della Città del Vaticano su canali nazionali	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-07049 Culotta: Esclusione della città di Palermo dal novero delle città in cui sarà mantenuto il servizio di recapito giornaliero della posta	86
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	94
5-07090 Di Vita: Ipotesi di chiusura della emittente televisiva Telejato (PA) a causa delle interferenze con le frequenze televisive dell'isola di Malta	86
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	97
5-07759 Ventricelli: Limitazione dell'operatività dei postamat della regione Puglia ai soli orari di apertura degli uffici postali per motivi di sicurezza	87
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma)	108

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)	111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266)	110
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi	110
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3596 Calabrò</i>)	114
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche	114
---	-----

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final)	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4)	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di parere alternativo del Gruppo M5S</i>)	129
Sui lavori della Commissione	122

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	131
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	132

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione</i>)	123
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	133
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07954 Gallinella: Su iniziative di sostegno del settore cerealicolo	124
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-07958 Russo: Su misure di tutela del pomodoro San Marzano	124
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-07956 Fedriga: Misure di contrasto alla diffusione della <i>Popillia japonica</i>	125
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-07957 Cova: Sulla crisi del settore suinicolo	125
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-07955 Zaccagnini: Su misure di salvaguardia delle contaminazioni da OGM	125
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	139
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dottor Salvatore Parlato, sullo stato di attuazione della riforma dell'ente	126
AVVERTENZA	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione dei professori Luca Castelli e Massimo Luciani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	149
DL 18/2016 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	150
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	152

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 153

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 154

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del dirigente generale vicario e del direttore generale pensioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Vincenzo D'Amato e Antonello Crudo (*Svolgimento e conclusione*) 154

AVVERTENZA 155

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, S.E. Robert Rydberg (*Svolgimento e conclusione*) 156**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 157

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (*Svolgimento e conclusione*) 157**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**Audizione del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci (*Svolgimento e conclusione*) 159

Comunicazioni del presidente 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 161

Audizione del maresciallo Giuseppe Mango (*Svolgimento e conclusione*) 162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Audizione del rappresentante di CONTRAMIANTO e altri rischi – Onlus, Luciano Carleo (Svolgimento e conclusione)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 9,60



17SMC0006160

€ 9,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0006160